

dossier

XIX Legislatura

Ottobre 2026

Schema di decreto legislativo
recante disciplina in materia di
funzioni, compiti e rapporto di
impiego del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco

Atto del Governo n. 439



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 421



SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 535

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

PREMESSA	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLI DA 1 A 24	- 4 -
RUOLI DEL PERSONALE OPERATIVO NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE.....	- 4 -
ARTICOLI DA 25 A 73	- 10 -
RUOLI DEL PERSONALE SPECIALISTA E RUOLO DELLA SPECIALITÀ DELLE TELECOMUNICAZIONI	- 10 -
ARTICOLI DA 74 A 75	- 14 -
PROMOZIONI PER MERITO STRAORDINARIO.....	- 14 -
ARTICOLI DA 76 A 125	- 14 -
RUOLI DEL PERSONALE TECNICO E DI RAPPRESENTANZA	- 14 -
ARTICOLI DA 126 A 134	- 18 -
VALUTAZIONE, SCRUTINI E PROCEDIMENTO NEGOZIALE	- 18 -
ARTICOLI DA 135 A 199	- 19 -
ORDINAMENTO DEL PERSONALE DIRETTIVO E DIRIGENTE.....	- 19 -
ARTICOLI DA 200 A 215	- 27 -
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE	- 27 -
ARTICOLI DA 216 A 237	- 29 -
NORME DI INQUADRAMENTO, CONCORSI STRAORDINARI, DISPOSIZIONI TRANSITORIE ED ECONOMICO-FINANZIARIE	- 29 -
ARTICOLI DA 238 A 240	- 35 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 97 DEL 2017 E DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DEI RUOLI AD ESAURIMENTO DI CUI AL MEDESIMO DECRETO LEGISLATIVO	- 35 -
ARTICOLO 241	- 37 -
MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO N. 139 DEL 2006	- 37 -
ARTICOLI 242, 243, 244, 245 E 247	- 49 -
RIMODULAZIONE DEI FONDI, DISPOSIZIONI FINALI E DECORRENZA DEGLI EFFETTI GIURIDICI ED ECONOMICI	- 49 -
ARTICOLO 246	- 51 -
COPERTURA FINANZIARIA	- 51 -
ALLEGATO.....	- 56 -

Informazioni sul provvedimento

Atto n.	439
Natura dell'atto:	Schema di decreto legislativo
Titolo:	Disciplina in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Riferimento normativo:	articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42
Relazione tecnica:	presente

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni in materia di funzioni, compiti e rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 12 della legge 4 aprile 2025, n. 42, che delega il Governo ad adottare¹ uno o più decreti legislativi per la modifica e l'integrazione dei decreti legislativi n. 97 del 2017 e n. 127 del 2018, recanti disposizioni in materia di funzioni e compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e l'ordinamento del relativo personale (comma 1). I decreti legislativi sono adottati nel rispetto del principio e criterio direttivo dell'ottimizzazione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle funzioni e dei compiti del Corpo, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche (comma 2). Lo schema di ciascun decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari (comma 3). Dall'attuazione dell'articolo e dai decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I decreti legislativi di attuazione della delega sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura (comma 4).

Nelle more dell'approvazione della legge delega, l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo destinato all'adozione di provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 28 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 34 milioni

¹ Entro il 31 ottobre 2026.

di euro annui a decorrere dal 2027². Successivamente, l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 156 del 2025 aveva disposto l'integrale utilizzo, con finalità di copertura finanziaria, delle risorse del fondo relative all'anno 2025, mentre l'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2026 ha incrementato la dotazione del fondo, fissandola in 49,7 milioni di euro per il 2026, 51,2 milioni di euro per il 2027 e 56,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2028.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica (con allegati da 1 a 5-*bis*, ad eccezione dell'allegato 5, non presente nella documentazione trasmessa) e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari che si riporta in Allegato.

Il provvedimento è composto da 247 articoli suddivisi in otto titoli che disciplinano rispettivamente:

- il nuovo ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Titoli da I a IV);
- le modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017 (Titolo V);
- le disposizioni comuni al personale dei ruoli ad esaurimento, di cui al decreto legislativo n. 97 del 2017 (Titolo VI);
- le modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 (Titolo VII);
- le disposizioni transitorie, finali e la copertura finanziaria (Titolo VIII).

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI da 1 a 24

Ruoli del personale operativo non direttivo e non dirigente

La norma disciplina i ruoli del personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco articolandoli nel ruolo dei vigili del fuoco, nel ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi (che sostituisce quello dei capi squadra e dei capi reparto) e nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. L'accesso ai ruoli iniziali avviene per concorso pubblico, e quello ai due ruoli superiori mediante scrutinio per merito comparativo e, per gli ispettori, in via residuale mediante concorso pubblico. La dotazione organica dei suddetti

² In proposito, si segnala che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 25 del 2025 (A.C. 2308), l'istituzione del citato fondo era finalizzata al finanziamento degli interventi di riordino delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco previsti dall'articolo 12 del disegno di legge A.S. 1053, successivamente divenuto articolo 12 della legge n. 42 del 2025.

ruoli viene fissata nella Tabella A allegata al provvedimento in esame, con una riduzione, rispettivamente, di 52 unità, 81 unità e 20 unità rispetto a quella vigente.

Le norme, in particolare, prevedono:

- un percorso di carriera dalla qualifica di vigile del fuoco a quella di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale che si compie in complessivi 18 anni in luogo dei 20 anni previsti a legislazione vigente (articoli 8 e 9);
- un percorso di carriera dalla qualifica di capo squadra a viceispettore antincendi con scatto convenzionale che si compie in complessivi 13 anni in luogo dei 15 anni previsti a legislazione vigente (articoli da 14 a 16);
- un percorso di carriera dalla qualifica di ispettore antincendi a sostituto direttore antincendi con scatto convenzionale si compie in complessivi 30 anni in luogo dei 31 anni previsti a legislazione vigente (articoli da 21 a 23). Il requisito per lo scatto convenzionale del sostituto direttore antincendi è invece elevato da 8 a 12 anni (articolo 24).

La relazione tecnica evidenzia percorsi di carriera dei suddetti ruoli, articolati in 18, 13 e 30 anni in luogo, rispettivamente, di 20, 15 e 31, nonché le riduzioni delle dotazioni organiche dei tre ruoli di 52, 81 e 20 unità, che sono destinate ad implementare i corrispondenti nuovi ruoli della specialità delle telecomunicazioni, istituiti dagli articoli da 59 a 72. L'onere, che tiene conto dei corrispondenti inquadramenti nei suddetti ruoli, disciplinati agli articoli da 216 a 218 secondo le nuove progressioni di carriera testé individuate, nonché delle assunzioni già autorizzate, è esposto nella tabella 2.

Tabella 2

(euro)

Anno	Legislazione vigente	Proposta riordino	Maggior onere
2026	1.774.442.594,68	1.776.309.095,27	1.866.500,59
2027	1.769.296.675,25	1.779.761.119,02	10.464.443,77
2028	1.749.662.227,02	1.760.756.628,46	11.094.401,44
2029	1.758.175.292,54	1.762.023.039,22	3.847.746,68
2030	1.765.974.201,71	1.769.673.475,76	3.699.274,05
2031	1.772.096.254,16	1.771.098.665,96	-997.588,20
2032	1.779.135.598,62	1.775.788.332,85	-3.347.265,76
2033	1.786.505.999,95	1.782.614.585,21	-3.891.414,74
2034	1.794.191.748,06	1.785.982.776,19	-8.208.971,87
2035	1.800.847.202,06	1.790.224.152,79	-10.623.049,27
2036	1.798.285.805,06	1.804.614.539,50	6.328.734,44

La relazione tecnica evidenzia che l'andamento dell'onere sopraindicato riflette gli effetti connessi all'istituzione del nuovo ruolo degli specialisti delle telecomunicazioni nel quale transita il personale operativo in possesso di tale specialità. La determinazione dell'onere, il cui dettaglio è contenuto negli allegati 1 e 1-bis alla relazione tecnica, è stata effettuata confrontando l'onere derivante dall'applicazione del trattamento

economico della proiezione del percorso di carriera previsto a legislazione vigente e l'onere scaturente dall'applicazione del trattamento economico previsto dal percorso di carriera sviluppato sulla base delle nuove previsioni ordinamentali. L'allegato 1 indica le unità in servizio misurate, per ogni anno, in termini di anni persona secondo il percorso di carriera a legislazione vigente e a seguito del riordino. L'allegato 1-*bis* evidenzia per lo stesso personale le misure del trattamento economico a legislazione vigente e per effetto del riordino.

La relazione tecnica precisa, altresì, che l'accesso al ruolo dei vigili del fuoco avviene con concorso pubblico nei limiti della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco e delle facoltà assunzionali mentre per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi e a quello degli ispettori antincendi e dei sostituti direttori antincendi è previsto il meccanismo dello scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della disponibilità dei posti in ciascuna dotazione organica. La norma prevede per l'accesso al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori un concorso pubblico, da svolgere nei limiti sopra indicati, quando le carenze di organico non vengono coperte con il meccanismo dello scrutinio.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente, prima di passare all'esame degli articoli da 1 a 24, che lo schema di decreto legislativo in esame - composto da 247 articoli, corredato di relazione tecnica (con allegati da 1 a 5-*bis*, ad eccezione dell'allegato 5 non trasmesso, e 12 tabelle) e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (riferito al quadriennio 2026-2029) che si riporta in Allegato - reca un riordino complessivo dei ruoli e delle carriere del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con oneri complessivi indicati dall'articolo 246 pari a 49.695.266 euro per il 2026, a 51.199.052 euro per il 2027 e a 56.198.921 euro annui a decorrere dal 2028, cui si provvede con le modalità ivi indicate (*cfr. infra*) [articolo 246, comma 1]. L'articolo 246, comma 2, stabilisce altresì che, ad eccezione di quanto previsto dal comma 1 della medesima disposizione, che reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli articoli ivi indicati, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente provvedimento con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 246, comma 2).

Rinviando per le pertinenti osservazioni alle specifiche sezioni del provvedimento, analizzate in dettaglio nel prosieguo della presente Nota, si evidenzia che gli interventi finanziariamente più qualificanti dello stesso appaiono i seguenti:

- la riduzione dei requisiti di anzianità per le promozioni a ruolo aperto e per l'attribuzione degli scatti convenzionali nei ruoli operativi (articoli da 1 a 24), e nei corrispondenti ruoli specialisti (articoli da 25 a 58), tecnici (articoli da 76 a 114) e di rappresentanza (articoli da 115 a 125), con percorsi di carriera di 18, 13 e 30 anni in luogo, rispettivamente, di 20, 15 e 31;
- l'istituzione dei ruoli della specialità delle telecomunicazioni (TLC) [articoli da 59 a 72], nei quali transita personale operativo, con una nuova indennità accessoria;
- l'allineamento dello stipendio tabellare dei ruoli tecnici, medici e di rappresentanza a quello delle corrispondenti qualifiche operative (articoli da 76 a 125);
- l'anticipo degli scatti convenzionali dei direttivi (13 e 23 anni in luogo di 16 e 26) e dei medici (9 e 17 anni);
- il potenziamento degli organici dirigenziali, compensato in parte dalla riduzione dei posti direttivi, e l'incremento di 5 posti di dirigente generale (articoli da 135 a 199);
- l'incremento dei fondi incentivanti del personale (articolo 235 e allegato 1).

In base ai dati forniti dalla relazione tecnica e dai relativi allegati (allegati 1-*bis*, 2-*bis*, 3-*bis*, 4-*bis* e 5-*bis*), sintetizzati, con riferimento ai vari ruoli interessati dal riordino, nelle tabelle 2, 4, 7, 9 e 10, l'onere complessivo è stato determinato confrontando, per ciascun anno del periodo 2026-2036, il costo del personale in servizio, misurato in anni persona, secondo il percorso di carriera a legislazione vigente e secondo quello delineato dal riordino. Al risultato si aggiungono l'onere del potenziamento degli organici dirigenziali (tabelle 11 e 12), l'incremento dei fondi incentivanti (articolo 235), gli oneri indiretti *ex* articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e l'autorizzazione di spesa di 100.000 euro per il 2026, di 63.998 euro per il 2027 e di 300.000 euro a decorrere dal 2028 per il conferimento di incarichi ad esperti esterni, di cui all'articolo 241, comma 7, capoverso comma 2-*quater*.

La relazione tecnica indica in modo analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima.

Al riguardo, si rileva che le verifiche svolte sugli allegati e sulle summenzionate tabelle di sintesi consentono di confermare nel complesso le quantificazioni dei relativi oneri, la cui progressione

annuale, elaborata sulla base dei dati riportati dalla relazione tecnica, viene sintetizzata a seguire.

(milioni di euro)

Anno	Tab. 2 operativi	Tab. 4 specialisti	Tab. 7 tecnici e rappr.	Tab. 9 direttivi	Tab. 10 dirigenti	Totale carriere	Con potenz. Org.dirig. e fondi	Con oneri indiretti	Con autorizzazione di spesa di cui all'articolo 241, comma 7
2026	1,87	10,92	10,35	6,75	0,78	30,67	46,82	49,60	49,70
2027	10,46	2,92	11,40	6,22	1,13	32,14	48,27	51,14	51,20
2028	11,09	2,21	11,85	5,54	1,04	31,73	50,50	53,49	53,79
2029	3,85	9,21	11,96	4,76	2,03	31,80	50,57	53,57	53,87
2030	3,70	10,89	12,10	5,54	1,03	33,26	52,02	55,11	55,41
2031	-1,00	15,18	11,54	5,44	1,50	32,66	51,42	54,47	54,77
2032	-3,35	18,91	11,41	5,01	1,36	33,35	52,12	55,21	55,51
2033	-3,89	21,13	11,02	4,42	1,33	34,00	52,77	55,90	56,20
2034	-8,21	23,25	11,09	3,46	1,03	30,62	49,39	52,32	52,62
2035	-10,62	24,83	10,18	3,90	0,83	29,12	47,89	50,72	51,02
2036	6,33	11,01	11,41	4,43	0,53	33,70	52,47	55,58	55,88

Gli oneri indiretti sono calcolati con l'aliquota implicita del 5,929 per cento, ricavata dal quadro riepilogativo della relazione tecnica e identica per le tre annualità esposte.

Premesso che le quantificazioni riferite agli oneri complessivi del provvedimento appaiono corrette sulla base dei dati esposti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, si evidenziano i seguenti aspetti di ordine generale, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, si osserva che essa è effettuata confrontando, per ciascun anno del periodo 2026-2036, il costo del personale risultante dai percorsi di carriera previsti a legislazione vigente con quello derivante dai nuovi percorsi introdotti dal riordino.

Sempre con riferimento alla metodologia adottata per la quantificazione degli oneri, si rileva che la relazione tecnica considera, oltre agli effetti finanziari direttamente derivanti dal riordino, anche una specifica componente di oneri indiretti, per i quali la relazione stessa richiama l'articolo 17 della legge n. 196 del 2009. Al riguardo, si osserva che il richiamo al menzionato articolo 17 potrebbe essere verosimilmente più puntualmente riferito al comma 7 del medesimo articolo, che richiede che la relazione tecnica, con riguardo alle disposizioni legislative in materia di pubblico impiego, contenga, tra l'altro, anche i dati "sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione". Ciò stante, andrebbero

forniti chiarimenti circa la natura di tali oneri, la base di calcolo utilizzata e i criteri di determinazione dell'aliquota implicita del 5,929 per cento, desumibile dai dati riportati nella relazione tecnica.

Con riferimento all'onere a regime, inoltre, considerato che la proiezione degli oneri contenuta nella relazione tecnica si arresta al 2036, anno in cui l'onere complessivo, pari a 55,88 milioni di euro, risulta ancora prossimo all'importo massimo stimato per il 2033, pari a 56.198.921 euro, assunto ai fini della copertura finanziaria a decorrere dal 2028, andrebbero forniti elementi sull'andamento degli oneri successivamente al 2036, al fine di escludere effetti eccedenti il predetto importo. La richiesta appare opportuna anche considerato che, con riguardo alle dotazioni organiche complessive, la disposta riforma determina un sostanziale slittamento del personale verso le qualifiche superiori (313 posti di personale specialista dalla qualifica di vigile del fuoco a quella di capo squadra e viceispettore; ulteriori 97 dirigenti operativi; ulteriori 5 dirigenti generali). Andrebbe, pertanto, chiarito se la proiezione pluriennale dell'onere sconti la copertura integrale dei maggiori posti resi disponibili nelle qualifiche superiori, o soltanto l'avanzamento del personale in servizio.

Per quanto concerne, invece, l'imputazione a decorrere dal 2028 dell'onere massimo previsto per il 2033, si rinvia a quanto osservato con riferimento all'articolo 246.

Con specifico riferimento agli articoli da 1 a 24 che disciplinano i ruoli del personale operativo del Corpo nazionale articolandoli nel ruolo dei vigili del fuoco, nel ruolo dei capi squadra e dei viceispettori antincendi - che sostituisce quello dei capi squadra e dei capi reparto - e nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi, si evidenzia che l'allegato 1 alla relazione tecnica riporta, per ciascuna qualifica e annualità, le consistenze del personale espresse in anni-persona nei due scenari, mentre l'allegato 1-*bis* indica i corrispondenti trattamenti economici. Il costo complessivo del personale è quindi determinato applicando, per ciascuno scenario, a legislazione vigente e a legislazione variata, i trattamenti economici alle rispettive consistenze di personale e sommando gli importi così ottenuti per le diverse qualifiche. La differenza tra i costi complessivi dei due scenari determina i maggiori o minori oneri annui derivanti dal riordino, riportati nella Tabella 2 della relazione tecnica, che concorrono alla

quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento per 1,87 milioni di euro nel 2026, 10,46 milioni di euro nel 2027 e -3,89 milioni di euro nel 2033. Al riguardo, non si formulano osservazioni nel presupposto che le due proiezioni siano costruite sulla base della medesima platea, senza duplicazioni né omissioni nel passaggio tra i ruoli. Andrebbe, peraltro, confermato che nella proiezione a legislazione variata sia stato considerato anche l'innalzamento da 8 a 12 anni del requisito per l'attribuzione dello scatto convenzionale al sostituto direttore antincendi, previsto dall'articolo 24.

ARTICOLI da 25 a 73

Ruoli del personale specialista e ruolo della specialità delle telecomunicazioni

Le norme disciplinano i ruoli del personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, articolati nel ruolo delle specialità aeronaviganti (articoli 25-41), nel ruolo delle specialità nautiche e dei sommozzatori (articoli 42-58) e nel nuovo ruolo della specialità delle telecomunicazioni nel quale confluisce il personale operativo già svolgente funzioni di radoriparatore (articoli 59-72). Viene, altresì, disciplinato il transito in altri ruoli per sopravvenuta inidoneità, con assegno *ad personam* (articolo 73). Le disposizioni ridefiniscono l'articolazione dei ruoli e delle qualifiche, le funzioni e le modalità di accesso alle diverse specialità e i relativi percorsi di carriera in maniera uniforme a quelli previsti per il personale operativo, con analoga riduzione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti per alcune progressioni e introduzione dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di ispettore.

Per la relativa dotazione organica si fa rinvio alla Tabella A allegata al presente provvedimento.

La relazione tecnica illustra la rimodulazione delle dotazioni organiche. In particolare è disposta una rimodulazione delle dotazioni organiche dei ruoli indicate nella Tabella A allegata al decreto legislativo n. 217 del 2005, come sostituita dal provvedimento in esame.

In particolare, la dotazione organica del ruolo dei piloti vigili del fuoco è stata ridotta di 13 unità e la dotazione organica del ruolo dei piloti capi squadra e viceispettori è incrementata di 13 unità. È stata ridotta di 15 unità la dotazione organica del ruolo dei piloti ispettori ed è stata incrementata la nuova dotazione organica del ruolo dei piloti direttivi di 15 unità. La dotazione organica degli specialisti vigili del fuoco è stata ridotta di 46 unità e la dotazione organica del ruolo degli specialisti capi squadra e viceispettori è stata incrementata di 46 unità. È stata ridotta di 9 unità la dotazione organica del ruolo degli specialisti ispettori ed è stata incrementata la nuova dotazione organica del ruolo degli specialisti direttivi di 9 unità. La dotazione organica degli elisoccorritori vigili del fuoco è stata ridotta di 38 unità mentre la dotazione organica del ruolo degli elisoccorritori capi squadra e viceispettori è stata incrementata di 18 unità. La dotazione organica del ruolo

degli elisoccorritori ispettori è stata incrementata di 18 unità. La dotazione organica dei nautici di coperta vigili del fuoco è stata ridotta di 53 unità e la dotazione organica del ruolo dei nautici di coperta capi squadra e viceispettori è stata incrementata di 53 unità. La dotazione organica dei nautici di coperta ispettori è rimasta invariata. La dotazione organica dei nautici di macchina vigili del fuoco è stata ridotta di 53 unità e la dotazione organica del ruolo dei nautici di macchina capi squadra e viceispettori è stata incrementata di 53 unità. La dotazione organica del ruolo degli ispettori nautici di macchina è rimasta invariata. La dotazione organica dei sommozzatori vigili del fuoco è stata ridotta di 110 unità e la dotazione organica del ruolo dei sommozzatori capi squadra e viceispettori è stata incrementata di 110 unità. La dotazione organica dei sommozzatori ispettori è rimasta invariata. Con riguardo all'articolo 73 che disciplina il transito del personale specialista in altri ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i casi di sopravvenuta perdita dei requisiti di idoneità psicofisica e attitudinale allo svolgimento delle funzioni specialistiche, viene precisato che il personale transitato permane nella qualifica corrispondente al livello retributivo posseduto anche in sovrannumero nella sede ove presta servizio. Le commissioni mediche ospedaliere incaricate degli accertamenti sono già previste a legislazione vigente e pertanto non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene confermata la previsione di un assegno *ad personam* pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile per i casi in cui, a seguito di transito nei ruoli operativi (non specialistici) ovvero nei ruoli tecnici, il trattamento economico del personale transitato risulti inferiore a quello in godimento. Per quanto concerne l'accesso ai ruoli iniziali mediante concorso pubblico la relazione tecnica, analogamente a quanto previsto per i ruoli operativi afferma che le relative disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri considerato che le assunzioni avverranno nei limiti della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di ciascun settore e delle facoltà assunzionali.

La relazione tecnica precisa che con riguardo al ruolo della specialità delle telecomunicazioni, di nuova istituzione, la cui dotazione organica è costituita da 52 unità di vigili del fuoco, 81 unità di capi squadra e viceispettori delle telecomunicazioni e da 18 unità di ispettori, è stata prevista la medesima progressione di carriera e attribuzione di scatti convenzionali del personale appartenente agli altri ruoli specialistici. L'onere conseguente all'istituito ruolo specialistico è connesso oltre che alla già descritta accelerazione delle progressioni di carriera e di attribuzione dello scatto convenzionale prevista per l'altro personale dei ruoli specialistici (tra l'altro omogenea a tutto il personale dei ruoli operativi), anche alla previsione di una nuova indennità accessoria specialistica per tale personale, da definirsi attraverso il procedimento negoziale di cui all'articolo 130, nel limite delle risorse indicate al comma 2, dell'articolo 235 (euro 311.321 a decorrere dall'anno 2026). Gli effetti finanziari di tale intervento sono considerati nell'allegato 2-*bis*. Il nuovo maggiore onere derivante dagli articoli 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71 e 72, comprensivo degli inquadramenti di cui agli articoli 219-220, è esposto nella tabella 4.

Tabella 4

(euro)

Anno	Legislazione vigente	Proposta riordino	Maggior onere
2026	109.280.868,85	120.204.857,35	10.923.988,50
2027	113.662.305,51	116.586.659,69	2.924.354,17
2028	110.510.444,76	112.716.865,97	2.206.421,20
2029	109.710.956,43	118.916.691,86	9.205.735,43
2030	107.921.287,37	118.807.221,78	10.885.934,41
2031	104.860.396,24	120.038.331,69	15.177.935,44
2032	102.342.200,19	121.253.918,48	18.911.718,29
2033	100.735.094,69	121.862.347,94	21.127.253,25
2034	98.188.739,52	121.440.972,52	23.252.233,00
2035	96.478.260,09	121.309.853,65	24.831.593,56
2036	109.732.221,76	120.738.800,53	11.006.578,77

La determinazione dell'onere, il cui dettaglio è contenuto negli allegati 2 e 2-*bis* alla relazione tecnica, è stata effettuata confrontando l'onere derivante dall'applicazione del trattamento economico della proiezione del percorso di carriera previsto a legislazione vigente e l'onere scaturente dall'applicazione del trattamento economico previsto dal percorso di carriera sviluppato sulla base delle nuove previsioni ordinamentali. L'allegato 2 indica le unità in servizio misurate, per ogni anno, in termini di anni persona secondo il percorso di carriera a legislazione vigente e a seguito del riordino. L'allegato 2-*bis* evidenzia per lo stesso personale le misure del trattamento economico a legislazione vigente e per effetto del riordino.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame disciplinano i ruoli del personale specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco delle specialità aeronaviganti (articoli da 25 a 41), nautiche e sommozzatori (articoli da 42 a 58) e del nuovo ruolo della specialità delle telecomunicazioni (TLC) nel quale confluisce il personale operativo già svolgente funzioni di radioriparatore (articoli da 59 a 72). Le disposizioni ridefiniscono l'articolazione dei ruoli e delle qualifiche, le funzioni e le modalità di accesso alle diverse specialità e i relativi percorsi di carriera in maniera uniforme a quelli previsti per il personale operativo (articoli da 1 a 24) con un'analoga riduzione dei requisiti di anzianità di servizio richiesti per alcune progressioni e l'introduzione dello scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di capo squadra e di ispettore.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, si osserva che essa, analogamente a quanto previsto per il personale operativo (articoli da 1 a 24), è effettuata confrontando, per ciascun anno del periodo 2026-2036, il costo del personale risultante dai percorsi di carriera previsti a legislazione vigente con quello derivante dai nuovi percorsi introdotti dal riordino. A tal fine,

l'allegato 2 alla relazione tecnica riporta, per ciascuna qualifica e annualità, le consistenze del personale espresse in anni-persona nei due scenari, mentre l'allegato 2-bis indica i corrispondenti trattamenti economici. Il costo complessivo del personale è quindi determinato applicando, per ciascuno scenario, a legislazione vigente e a legislazione variata, i trattamenti economici alle rispettive consistenze di personale e sommando gli importi così ottenuti per le diverse qualifiche. La differenza tra i costi complessivi dei due scenari determina i maggiori o minori oneri annui derivanti dal riordino, riportati nella Tabella 4 della relazione tecnica, che concorrono alla quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento per 10,92 milioni di euro nel 2026, 2,92 milioni di euro nel 2027 e 2,21 milioni di euro nel 2028.

Al riguardo, si rinvia a quanto già osservato in precedenza in termini generali in merito alle consistenze di personale considerate ai fini della quantificazione degli oneri e all'andamento degli stessi successivamente al 2036.

Con riferimento alle dotazioni organiche, si evidenzia che la Tabella A prevede, per i nuovi ruoli della specialità delle telecomunicazioni, 52 posti di vigile del fuoco, 81 posti di capo squadra e viceispettore e 18 posti di ispettore, ai quali si aggiungono 2 posti di direttivo delle telecomunicazioni istituiti dall'articolo 148, per complessivi 153 posti.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che l'istituzione dei suddetti posti risulta integralmente compensata dalla corrispondente riduzione delle dotazioni organiche dei ruoli operativi, pari a 52 posti di vigile del fuoco, 81 posti di capo squadra e viceispettore e 20 posti di ispettore antincendi. Andrebbe, invece, chiarito il saldo negativo di 2 posti che emerge dalla rimodulazione delle dotazioni organiche degli elisoccorritori illustrata dalla relazione tecnica, tenuto conto che la riduzione di 38 posti di vigile del fuoco non è integralmente compensata dall'incremento di 18 posti di capo squadra e viceispettore e di 18 posti di ispettore, mentre l'ulteriore riduzione di 2 posti di ispettore risulta interamente compensata dall'istituzione di 2 posti di direttivo.

ARTICOLI da 74 a 75

Promozioni per merito straordinario

Le norme recano disposizioni comuni al personale operativo e specialista del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in materia di promozioni per merito straordinario, disciplinando i relativi presupposti, effetti, decorrenza e il relativo procedimento (articoli 74 e 75).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non innovano rispetto agli analoghi istituti vigenti e non determinano nuovi o maggiori oneri.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento agli articoli 74 e 75 giacché recano disposizioni comuni al personale operativo e specialista del Corpo, in materia di promozioni per merito straordinario, senza innovare, come confermato dalla relazione tecnica, la relativa disciplina rispetto a quanto previsto nell'assetto vigente.

ARTICOLI da 76 a 125

Ruoli del personale tecnico e di rappresentanza

Le norme istituiscono i ruoli tecnici del Corpo, rispetto ai previgenti ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente. In particolare, i previgenti ruoli degli operatori e degli assistenti, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori scientifici e degli ispettori sanitari, sono sostituiti dal ruolo degli assistenti tecnici, dal ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici e dal ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici. I nuovi settori di impiego, articolati in amministrativo-contabile, informatico e scientifico, comprendono ruoli suddivisi in specifiche qualifiche (articoli da 76 a 114). Nell'ambito del settore scientifico viene, inoltre, istituito il ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari, articolato in tre qualifiche: ispettore sanitario, ispettore sanitario capo e sostituto direttore sanitario (articoli 105-114). Nell'ambito dei ruoli del personale di rappresentanza, sono, altresì, confermati e disciplinati i ruoli della banda musicale e degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse (articoli da 115 a 125). Le disposizioni in esame disciplinano, in relazione ai diversi ruoli, le funzioni, le modalità di accesso, la formazione e il tirocinio, nonché le progressioni di carriera e l'attribuzione degli scatti convenzionali, fissando le relative dotazioni organiche nella Tabella A allegata al provvedimento. In particolare, vengono ridefiniti i percorsi di

carriera, attraverso la modifica dei periodi di permanenza nelle qualifiche richiesti per le promozioni e per l'attribuzione degli scatti convenzionali.

Tale intervento, in particolare, prevede:

- un percorso di carriera dalla qualifica di assistente tecnico a quella di viceispettore tecnico con scatto convenzionale che si compie in complessivi 23 anni in luogo dei 27 anni previsti dal vigente percorso di carriera che si articola nelle qualifiche da operatore ad assistente con scatto convenzionale;
- un percorso di carriera dalla qualifica di ispettore tecnico a sostituto direttore tecnico con scatto convenzionale che si compie in complessivi 30 anni in luogo dei 31 anni previsti a legislazione vigente.

Con riferimento al ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari in analogia al personale dei ruoli operativi, la norma prevede 12 anni di effettivo servizio nella qualifica di sostituto direttore sanitario rispetto agli 8 previgenti per l'attribuzione di uno scatto convenzionale.

Con riguardo ai ruoli di rappresentanza l'intervento prevede:

- un percorso da orchestrale a orchestrale superiore con scatto convenzionale che si compie in complessivi 30 anni, in luogo dei 31 anni previsti a legislazione vigente;
- un percorso da maestro direttore a maestro direttore con quarto scatto che si compie in complessivi 30 anni, in luogo dei 31 anni previsti a legislazione vigente;
- un percorso da atleta ad atleta con quarto scatto che si compie in complessivi 30 anni, in luogo dei 31 anni previsti a legislazione vigente.

La relazione tecnica evidenzia che, a seguito della istituzione del ruolo dei coadiutori tecnici, la relativa nuova dotazione organica fissata nella Tabella A allegata al decreto legislativo, è stata determinata rimodulando a invarianza quella del ruolo degli operatori e assistenti. In particolare, la dotazione organica del ruolo degli ispettori è stata ridotta di 30 unità che hanno potenziato il ruolo degli atleti, per un corrispondente numero di unità. In correlazione alle modifiche di funzioni, requisiti e modalità per l'accesso alle nuove qualifiche di assistente tecnico, dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici, degli ispettori e dei sostituti direttori tecnici, nonché alla previsione di analogo percorso di carriera del personale dei ruoli tecnici con quello del personale dei ruoli operativi, è stata prevista per il personale del ruolo degli assistenti tecnici una nuova misura dello stipendio tabellare allineata con quella delle corrispondenti qualifiche operative, con conseguente adeguamento anche della misura dell'indennità mensile e dell'assegno di specificità. La relazione tecnica precisa che l'accesso al ruolo degli assistenti avviene con concorso pubblico nei limiti della carenza della dotazione organica di ciascun settore d'impiego e delle facoltà assunzionali mentre l'accesso al ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici e a quello degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici, avviene con il meccanismo dello scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della disponibilità dei posti in ciascuna dotazione organica. La norma prevede per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici (settore d'impiego amministrativo-contabile, informatico e scientifico) un concorso pubblico, da

svolgere nei limiti della dotazione organica, quando le carenze di organico non vengono coperte con il meccanismo dello scrutinio. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri, atteso che le assunzioni avverranno nei limiti della dotazione organica di tale specifico ruolo, e delle facoltà assunzionali vigenti.

L'immissione nel ruolo dei coadiutori e dei viceispettori tecnici, degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici, degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari non determina nuovi o maggiori oneri, in quanto l'immissione in ruolo avviene nel limite delle specifiche carenze d'organico e delle facoltà assunzionali. Alle spese del corso di formazione, si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Analoghe valutazioni vengono svolte dalla relazione tecnica con riguardo al corrispondente personale del ruolo di rappresentanza (ruoli della banda musicale e degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse).

Il nuovo maggiore onere, derivante dagli articoli 84, 85, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 118 e 123, comprensivo degli inquadramenti di cui agli articoli 221-227 e delle assunzioni già autorizzate e programmate dalle vigenti disposizioni, è esposto nella seguente tabella 7.

Tabella 7

<i>(euro)</i>			
Anno	Legislazione vigente	Proposta riordino	Maggior onere
2026	174.415.027,18	184.769.299,72	10.354.272,54
2027	176.423.059,20	187.823.545,02	11.400.485,82
2028	175.947.829,89	187.796.121,27	11.848.291,38
2029	175.168.312,60	187.128.948,71	11.960.636,12
2030	174.892.015,01	186.996.558,60	12.104.543,59
2031	173.637.488,13	185.179.776,45	11.542.288,32
2032	173.416.087,53	184.824.343,30	11.408.255,77
2033	175.721.092,00	186.745.300,76	11.024.208,76
2034	177.446.675,76	188.537.923,47	11.091.247,71
2035	179.787.846,08	189.965.617,12	10.177.771,04
2036	182.383.283,79	193.791.206,69	11.407.922,90

La determinazione dell'onere, il cui dettaglio è contenuto negli allegati 3 e 3-*bis* alla relazione tecnica è stata effettuata confrontando l'onere scaturente dall'applicazione del trattamento economico derivante dalla proiezione del percorso di carriera previsto a legislazione vigente e l'onere scaturente dall'applicazione del trattamento economico previsto dal percorso di carriera sviluppato sulla base delle nuove previsioni ordinamentali. L'allegato 3 indica le unità in servizio misurate, per ogni anno, in termini di anni persona secondo il percorso di carriera a legislazione vigente e a seguito del riordino. L'allegato 3-*bis* evidenzia per lo stesso personale le misure del trattamento economico a legislazione vigente e per effetto del riordino.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che gli articoli da 76 a 125 istituiscono i ruoli tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in sostituzione dei previgenti ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente. In particolare, i ruoli degli operatori e degli assistenti, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici e degli ispettori scientifici sono sostituiti dal ruolo degli assistenti tecnici, dal ruolo dei coadiutori tecnici e dei viceispettori tecnici e dal ruolo degli ispettori tecnici e dei sostituti direttori tecnici. I nuovi settori di impiego, articolati in amministrativo-contabile, informatico e scientifico, comprendono ruoli suddivisi in specifiche qualifiche. Nell'ambito del settore scientifico viene istituito il ruolo degli ispettori sanitari e dei sostituti direttori sanitari, articolato in tre qualifiche (articoli da 76 a 114). Sono, altresì, confermati e disciplinati i ruoli della banda musicale e degli atleti del gruppo sportivo Fiamme Rosse, ricompresi tra i ruoli del personale di rappresentanza (articoli da 115 a 125).

Le disposizioni in esame disciplinano, in relazione ai diversi ruoli, le funzioni, le modalità di accesso, la formazione e il tirocinio, nonché le progressioni di carriera e l'attribuzione degli scatti convenzionali, fissando le relative dotazioni organiche nella Tabella A allegata al provvedimento. In particolare, vengono ridefiniti i percorsi di carriera attraverso la modifica dei periodi di permanenza nelle qualifiche richiesti per le promozioni e per l'attribuzione degli scatti convenzionali.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, si osserva che essa è effettuata, analogamente a quanto previsto per il personale operativo e specialista (articoli da 1 a 24 e da 25 a 73), confrontando, per ciascun anno del periodo 2026-2036, il costo del personale risultante dai percorsi di carriera previsti a legislazione vigente con quello derivante dai nuovi percorsi introdotti dal riordino. A tal fine, l'allegato 3 alla relazione tecnica riporta, per ciascuna qualifica e annualità, le consistenze del personale espresse in anni-persona nei due scenari, mentre l'allegato 3-*bis* reca gli elementi relativi ai corrispondenti trattamenti economici. Il costo complessivo del personale è quindi determinato applicando, per ciascuno scenario, a legislazione vigente e a legislazione variata, i trattamenti economici alle rispettive consistenze di personale e sommando gli importi così ottenuti per le diverse qualifiche. La differenza tra i

costi complessivi dei due scenari determina i maggiori oneri annui derivanti dal riordino, riportati nella Tabella 7 della relazione tecnica, che concorrono alla quantificazione degli oneri complessivi del provvedimento per 10,35 milioni di euro nel 2026, 11,40 milioni di euro nel 2027 e 11,85 milioni di euro nel 2028.

Al riguardo, si rinvia a quanto già osservato in termini generali in merito alle consistenze di personale considerate ai fini della quantificazione degli oneri e all'andamento degli stessi successivamente al 2036.

ARTICOLI da 126 a 134

Valutazione, scrutini e procedimento negoziale

Le norme recano disposizioni applicabili a tutto il personale dei ruoli operativi, specialistici e tecnici, disciplinando le forme di valutazione annuale del personale, gli scrutini di promozione e la commissione per la progressione in carriera (articoli 126-128). Vengono, altresì, disciplinate la procedura per la negoziazione e l'approvazione degli accordi contrattuali del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza inquadrato nel comparto autonomo “Vigili del fuoco e soccorso pubblico”, nonché le materie oggetto di negoziazione (articoli 129-134).

La relazione tecnica, con riferimento alle previsioni di cui agli articoli 126 (Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli operativi, specialisti e tecnici), 127 (Norme relative agli scrutini di promozione) e 128 (Commissione per la progressione in carriera del personale dei ruoli operativi, specialisti e tecnici) precisa, in particolare, che ai componenti delle commissioni previste dai citati articoli 126 e 128 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le previsioni di cui agli articoli 129 (Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio), 130 (Ambito di applicazione), 131 (Delegazioni negoziali), 132 (Materie di negoziazione), 133 (Procedura di negoziazione) e 134 (Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati) disciplinano il procedimento negoziale del personale operativo, specialista, tecnico e di rappresentanza e, atteso il loro carattere procedimentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che gli articoli da 126 a 128 recano disposizioni applicabili a tutto il personale dei ruoli operativi, specialistici e tecnici,

disciplinando le forme di valutazione annuale del personale, gli scrutini di promozione e la commissione per la progressione in carriera. Inoltre, gli articoli da 129 a 134 disciplinano la procedura per la negoziazione e l'approvazione degli accordi contrattuali del medesimo personale inquadrato nel comparto autonomo "Vigili del fuoco e soccorso pubblico", nonché le materie oggetto di negoziazione.

La relazione tecnica riferisce che ai componenti delle commissioni per la valutazione delle progressioni di carriera del personale dei ruoli operativi, specialisti e tecnici non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati e, pertanto, le relative disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto alle altre disposizioni la relazione tecnica riferisce che le stesse, atteso il loro carattere procedimentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si formulano osservazioni, tenuto conto sia di quanto riferito dalla relazione tecnica sia di quanto previsto dagli articoli 126, comma 10, e 128, comma 4, che escludono espressamente la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, rispettivamente, ai componenti della commissione per la valutazione annuale del personale e della commissione per la progressione in carriera del personale dei ruoli operativi, specialistici e tecnici.

ARTICOLI da 135 a 199

Ordinamento del personale direttivo e dirigente

Le norme definiscono un riordino dei ruoli operativi dei direttivi (direttore in prova, direttore, direttore vicedirigente) e dei dirigenti (primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, definendone la dotazione organica, nella Tabella A allegata al decreto, e disciplinandone, tra l'altro, le funzioni, la modalità di accesso alla qualifica di direttore in prova (mediante concorso pubblico), il corso di formazione e il tirocinio (articoli 135-139).

La nuova dotazione organica dei ruoli di cui all'articolo 135 è fissata nella Tabella A allegata al decreto legislativo. In particolare, la dotazione organica dei dirigenti superiori viene incrementata di 70 unità a fronte di una riduzione di 70 unità nella dotazione organica dei primi dirigenti. Viene, inoltre, incrementata la dotazione organica di 27 unità di primi dirigenti a fronte di una riduzione della dotazione organica dei direttivi operativi di 27 unità.

Vengono, inoltre, istituiti il ruolo dei direttivi tecnici, articolato nelle qualifiche di direttore tecnico in prova, direttore tecnico e direttore vicedirigente tecnico, e il ruolo dei dirigenti tecnici, articolato nelle qualifiche di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, entrambi suddivisi nei quattro settori di impiego amministrativo-contabile, informatico, scientifico e ginnico-sportivo, con le relative dotazioni organiche riportate nella Tabella A allegata al decreto, in sostituzione dei previgenti ruoli dei direttivi e dirigenti logistico-gestionali, dei direttivi e dirigenti informatici e dei direttori tecnico-scientifici. Per l'accesso alla qualifica di direttore tecnico in prova è previsto il pubblico concorso (articoli da 140 a 147).

La nuova dotazione organica dei ruoli di cui al predetto articolo 140 è fissata nella Tabella A allegata al decreto legislativo. In particolare, la dotazione organica relativa alla qualifica di dirigente superiore tecnico nel settore d'impiego amministrativo-contabile è stata potenziata di 13 unità, mentre la dotazione organica relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico nel medesimo settore è stata potenziata di 11 unità. La dotazione organica del ruolo dei direttivi tecnici nel settore d'impiego amministrativo-contabile è stata ridotta di 24 unità. La dotazione organica relativa alla qualifica di dirigente superiore tecnico nel settore d'impiego informatico è stata potenziata di 4 unità, mentre la dotazione organica relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico nel medesimo settore è stata aumentata di 2 unità. La dotazione organica del ruolo dei direttivi tecnici nel settore d'impiego informatico è stata ridotta di 6 unità. La dotazione organica relativa alla qualifica di dirigente superiore tecnico nel settore d'impiego ginnico-sportivo è stata incrementata di 1 unità, a fronte di una corrispondente riduzione della dotazione organica relativa alla qualifica di dirigente superiore operativo, mentre la dotazione organica relativa alla qualifica di primo dirigente tecnico nel settore ginnico-sportivo è stata potenziata di 1 unità.

Le norme istituiscono, altresì, i ruoli direttivi del personale specialista (specialità aeronaviganti, nautiche e sommozzatori, telecomunicazioni) articolati nelle qualifiche di direttore e di direttore esperto, con relativa dotazione organica riportata nella Tabella A allegata al decreto. Sono, inoltre, definite le relative funzioni, la modalità di accesso alla qualifica di direttore e la promozione a direttore esperto (articoli 148-151). La promozione alla qualifica di direttore esperto si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore dei ruoli direttivi del personale specialista che abbia maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 152).

La nuova dotazione organica dei ruoli di cui al predetto articolo 148 è fissata nella Tabella A allegata al decreto legislativo. In particolare, la nuova dotazione organica del ruolo dei piloti direttivi prevede 15 unità con riduzione di 15 unità nella dotazione organica del ruolo dei piloti ispettori. La nuova dotazione organica del ruolo degli specialisti direttivi è costituita da 9 unità, con riduzione di 9 unità nella dotazione organica del ruolo degli specialisti ispettori. La nuova dotazione organica del ruolo degli elisoccorritori direttivi è costituita da 2 unità mentre la dotazione organica del ruolo degli elisoccorritori ispettori è stata ridotta di 2 unità. È stata istituita la dotazione organica dei direttivi nautici di coperta, dei direttivi nautici di macchina e

dei direttivi sommozzatori con dotazione organica pari a zero. La dotazione organica del ruolo dei direttivi delle telecomunicazioni è costituita da 2 unità con riduzione di 2 unità nel ruolo degli ispettori delle telecomunicazioni.

Vengono, quindi, dettate disposizioni sulla progressione di carriera del personale dei ruoli operativi e tecnici dei direttivi e dei dirigenti (articoli 153-159), prevedendo, in particolare:

- la riduzione a cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore, rispetto ai cinque anni e sei mesi vigenti, del requisito per la promozione alla qualifica di direttore vicedirigente (articolo 154);
- la riduzione a un anno di effettivo servizio nella qualifica di direttore vicedirigente, rispetto ai due vigenti, del requisito per la promozione alla qualifica di primo dirigente; prevedendo analoga riduzione anche per l'accesso alla qualifica di primo dirigente che espleta le funzioni del settore della comunicazione istituzionale di cui all'articolo 215 (articolo 155).

Viene, altresì, disciplinata la nomina a dirigente generale del personale appartenente ai ruoli operativi estendendo il relativo sviluppo di carriera anche ai dirigenti dei ruoli tecnici (articolo 158).

Per tale finalità la dotazione organica di cui alla tabella A è stata potenziata di 5 unità di dirigente generale.

Ulteriori disposizioni vengono dettate in materia di ruoli del personale medico, con l'istituzione dei ruoli dei direttivi medici (articolati in vicedirettore medico, direttore medico e direttore vicedirigente medico) e dei dirigenti medici (articolati in primo dirigente medico, dirigente superiore medico e dirigente generale medico) in sostituzione dei vigenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari, con determinazione della relativa dotazione organica fissata nella Tabella A allegata al decreto legislativo. Costituiscono, inoltre, oggetto di disciplina la modalità di accesso al ruolo dei direttivi medici e al ruolo dei dirigenti medici, i rispettivi corsi di formazione e le promozioni successive (articoli 160-169).

Nella suddetta Tabella A, in particolare, la dotazione organica dei dirigenti superiori medici è stata potenziata di 6 unità mentre la dotazione organica dei primi dirigenti medici è stata incrementata di 2 unità. La dotazione organica dei direttivi medici è stata, altresì, ridotta di 7 unità.

Con riguardo alla progressione di carriera di tale personale viene, in particolare, prevista:

- la riduzione a due anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di direttore medico, rispetto ai cinque anni e sei mesi vigenti, del requisito per la promozione alla qualifica di direttore vicedirigente medico (articolo 166);
- la riduzione a un anno di effettivo servizio nella qualifica di direttore vicedirigente, rispetto ai due vigenti, del requisito per la promozione alla qualifica di primo dirigente medico (articolo 167).

Viene, altresì, dettata la disciplina comune a tutti i ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo con l'individuazione e il conferimento degli incarichi dirigenziali, la definizione del sistema di valutazione annuale e degli scrutini di promozione, la verifica dei risultati e la responsabilità

dirigenziale, il collocamento in disponibilità, la struttura del trattamento economico e la modalità di attribuzione degli scatti convenzionali (articoli da 170 a 183).

Con riguardo, in particolare, al trattamento economico (articolo 178), alla retribuzione di rischio e di posizione (articolo 179) e alla retribuzione di risultato (articolo 180) viene confermata la vigente struttura retributiva. Con riferimento all'attribuzione degli scatti convenzionali:

- al personale appartenente ai ruoli dei direttivi, viene ridotto da 16 a 13 anni e da 26 a 23 il periodo di effettivo servizio nelle qualifiche direttive richiesto per l'attribuzione, rispettivamente del primo e del secondo scatto convenzionale. Per i primi dirigenti il periodo di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi, ovvero complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti, è ridotto da 26 a 23 anni (articolo 181);
- al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti amministrativo-contabili e informatici viene estesa la medesima disciplina di cui all'articolo 181 (articolo 182);
- al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici, viene prevista un'anzianità di servizio ridotta rispetto al restante personale direttivo per l'attribuzione degli scatti convenzionali, ovvero 9 anni e 17 anni di effettivo servizio nelle qualifiche direttive per l'attribuzione, rispettivamente, di un primo e un secondo scatto. Anche con riguardo ai primi dirigenti medici viene, altresì, prevista un'anzianità di servizio ridotta rispetto al restante personale dirigenziale per l'attribuzione dello scatto convenzionale, ovvero dopo 17 anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi ovvero complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti, in luogo dei 26 anni previsti a legislazione vigente (articolo 183).

È, altresì, confermata la disciplina del ruolo dei direttivi aggiunti del Corpo (vicedirettore aggiunto, direttore aggiunto, direttore coordinatore), al quale è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria. Sono, quindi, disciplinati, tra l'altro, l'accesso alla qualifica di vicedirettore aggiunto per concorso interno, il successivo corso di formazione trimestrale, nonché le promozioni a direttore aggiunto e a direttore coordinatore per anzianità di ruolo, la valutazione annuale e gli scatti convenzionali (articoli 184-193). Sono quindi disciplinati il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo prevedendo, in particolare, la consultazione sindacale in sede di programmazione finanziaria, l'individuazione dell'ambito di applicazione del procedimento negoziale, la composizione delle delegazioni negoziali, le materie oggetto di negoziazione, la procedura di negoziazione, nonché gli accordi integrativi nazionali e decentrati (articoli 194-199).

La relazione tecnica riferisce che, analogamente a quanto rappresentato per il personale dei ruoli precedentemente trattati, l'onere complessivo conseguente agli interventi afferenti al personale dei ruoli direttivi e dirigenziali, atteso il carattere organico della riforma e le interconnessioni tra le diverse misure, è determinato dal confronto tra l'onere scaturente dall'applicazione del trattamento economico vigente alla proiezione di carriera prevista a legislazione vigente e l'onere scaturente dall'applicazione del nuovo trattamento economico previsto dal presente decreto legislativo alla nuova proiezione matricolare sviluppata sulla base delle nuove previsioni ordinamentali.

Per quanto concerne l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli direttivi e dirigenziali mediante pubblico concorso, la relazione tecnica riferisce che le relative norme non determinano nuovi o maggiori oneri, atteso che le assunzioni avverranno nei limiti delle relative dotazione organica e facoltà assunzionali. Analogamente le procedure concorsuali interne avverranno nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali vigenti. Alle spese per i corsi di formazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento agli interventi recati dall'articolo 135 all'articolo 183, il nuovo maggiore onere, determinato dagli articoli 152, 154, 155, 158, 166, 167, 181 e 183, viene quantificato separatamente con riguardo al percorso di carriera (tabella 9 per i direttivi e tabella 10 per i dirigenti, comprensive degli inquadramenti di cui agli articoli 228-230 e delle assunzioni già autorizzate e programmate dalle vigenti disposizioni) e quello connesso al potenziamento degli organici dirigenziali (tabelle 11 e 12). Lo stipendio tabellare del direttore vicedirigente con scatto convenzionale è fissato in 33.245,04 euro (13 anni) e 36.476,92 euro (23 anni), a fronte di 31.461,38 e 33.105,76 euro a legislazione vigente.

La relazione tecnica precisa che i nuovi valori dello stipendio tabellare delle qualifiche di direttore vicedirigente con scatto a 13 e 23 anni, quelli del personale tecnico direttivo e del personale direttivo medico sono fissati nella tabella C allegata al decreto legislativo per i ruoli del personale operativo direttivo e dirigente, di cui si tiene conto nell'allegato 4-*bis* alla relazione tecnica.

Tabella 9 Ruoli direttivi

(euro)

Anno	Legislazione vigente	Proposta riordino	Maggior onere
2026	112.823.980,82	119.570.916,99	6.746.936,17
2027	112.645.496,05	118.862.031,67	6.216.535,62
2028	110.357.969,03	115.899.216,91	5.541.247,88
2029	109.186.908,49	113.949.699,19	4.762.790,70
2030	104.932.396,89	110.469.746,51	5.537.349,62
2031	101.871.315,41	107.310.065,13	5.438.749,72
2032	97.792.832,43	102.806.253,09	5.013.420,66
2033	96.007.841,85	100.424.816,07	4.416.974,22
2034	93.351.266,26	96.812.430,64	3.461.164,37
2035	88.645.938,98	92.544.248,97	3.898.309,99
2036	84.752.132,31	89.186.366,39	4.434.234,08

La determinazione dell'onere, il cui dettaglio è contenuto negli allegati 4 e 4-*bis* alla relazione tecnica è stata effettuata confrontando l'onere scaturente dall'applicazione del trattamento economico derivante dalla proiezione del percorso di carriera previsto a legislazione vigente e l'onere scaturente dall'applicazione del trattamento economico previsto dal percorso di carriera sviluppato sulla base delle nuove previsioni ordinamentali. L'allegato 4 indica le unità in servizio misurate, per ogni anno, in termini di anni persona secondo il percorso di carriera a legislazione vigente e a seguito del riordino. L'allegato 4-*bis* evidenzia per lo stesso personale le misure del trattamento economico a legislazione vigente e per effetto del riordino.

Tabella 10 Ruoli dirigenti

<i>(euro)</i>			
Anno	Legislazione vigente	Proposta riordino	Maggior onere
2026	37.416.640,78	38.199.866,76	783.225,98
2027	36.493.347,18	37.624.557,01	1.131.209,84
2028	36.950.633,41	37.993.166,86	1.042.533,45
2029	32.877.723,31	34.905.656,32	2.027.933,01
2030	35.334.362,60	36.363.723,36	1.029.360,76
2031	34.940.766,73	36.436.243,98	1.495.477,25
2032	35.332.896,66	36.697.382,26	1.364.485,60
2033	35.263.018,99	36.588.528,58	1.325.509,59
2034	35.898.717,89	36.924.801,00	1.026.083,11
2035	36.518.490,77	37.351.303,52	832.812,75
2036	37.495.294,28	38.022.258,10	526.963,82

La determinazione dell'onere, il cui dettaglio è contenuto negli allegati 5 e 5-*bis* alla relazione tecnica è stata effettuata confrontando l'onere derivante dall'applicazione del trattamento economico di cui alla proiezione del percorso di carriera previsto a legislazione vigente e l'onere dell'applicazione del trattamento economico previsto dal percorso di carriera sviluppato sulla base delle nuove previsioni ordinamentali. L'allegato 5 indica le unità in servizio misurate, per ogni anno, in termini di anni persona secondo il percorso di carriera a legislazione vigente e a seguito del riordino. L'allegato 5-*bis* evidenzia per lo stesso personale le misure del trattamento economico a legislazione vigente e per effetto del riordino.

Le tabelle 11 e 12 della relazione tecnica evidenziano l'onere derivante dall'incremento delle unità dirigenziali, compensato in parte dalla riduzione dei posti direttivi.

Sintesi Tabelle 11 e 12

(euro)

Intervento	Posti in aumento	Posti in riduzione	Onere netto 2026	Onere netto 2027	Onere netto dal 2028
Dirigenti operativi	70 DS, 27 PD	70 PD, 27 DVD	1.647.619,21	1.655.874,86	1.660.003,25
Dirigenti della comunicazione	1 DS, 5 PD	6 DVD operativi	285.744,94	286.885,52	287.455,79
Dirigenti generali	5 DG	–	1.175.658,10	1.179.620,30	1.181.601,45
Dirigenti logistico-gestionali	13 DS, 11 PD	24 DVD	1.443.060,28	1.448.051,72	1.450.547,21
Dirigenti informatici	4 DS, 2 PD	6 DVD	364.907,44	366.191,06	366.832,82
Dirigenti ginnico-sportivi	1 PD	–	131.150,95	131.770,64	132.080,48
Dirigenti medici	6 DS, 2 PD	7 DVD	564.240,51	566.421,33	567.511,69
Totale (tabella 12)			5.612.381,43	5.634.815,43	5.646.032,69
DS = dirigente superiore; PD = primo dirigente; DVD = direttore vicedirigente; DG = dirigente generale. Per i dirigenti ginnico-sportivi l'incremento di un dirigente superiore è compensato dalla riduzione di un dirigente superiore operativo.					

Le tabelle 11 e 12 evidenziano l'onere derivante dall'incremento delle unità dirigenziali nei vari ruoli parzialmente compensato dalla riduzione di posti nei corrispondenti ruoli dei direttivi (come risultante nella

Tabella A allegata al decreto legislativo e modificata dagli articoli 135, 140, 148, 160 e 215).

La relazione tecnica riferisce che le disposizioni di cui agli articoli da 184 a 193 sono confermatrice delle disposizioni vigenti. Le previsioni di cui agli articoli da 194 a 199 disciplinano il procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente e, atteso il loro carattere procedimentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli articoli da 135 a 199 recano un complessivo riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, intervenendo sulle relative qualifiche, sulle progressioni di carriera e sui trattamenti economici, nonché sulle dotazioni organiche, con un potenziamento degli organici dirigenziali parzialmente compensato dalla riduzione dei posti direttivi.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, si osserva che essa è effettuata, analogamente a quanto previsto per il personale dei ruoli precedentemente esaminati, confrontando, per ciascun anno del periodo 2026-2036, il costo del personale risultante dai percorsi di carriera previsti a legislazione vigente con quello derivante dai nuovi percorsi introdotti dal riordino, sulla base delle consistenze di personale espresse in anni-persona e dei corrispondenti trattamenti economici. Gli oneri derivanti dalle nuove progressioni di carriera e dalle attribuzioni retributive dei ruoli direttivi e dirigenziali, riportati rispettivamente nelle Tabelle 9

e 10 della relazione tecnica, nonché quelli connessi al potenziamento degli organici dirigenziali, riportati nella Tabella 12, concorrono alla determinazione degli oneri complessivi del provvedimento per 6,75 milioni di euro nel 2026, 6,22 milioni nel 2027 e 4,42 milioni nel 2028 (Tabella 9), per 0,78 milioni di euro nel 2026, 1,13 milioni nel 2027 e 1,33 milioni nel 2028 (Tabella 10) e per circa 5,61 milioni di euro nel 2026, 5,63 milioni nel 2027 e 5,64 milioni nel 2028 (Tabella 12).

Al riguardo, si rinvia a quanto già osservato in termini generali in merito alle consistenze di personale considerate ai fini della quantificazione degli oneri e all'andamento degli stessi successivamente al 2036.

Con riferimento al potenziamento degli organici dirigenziali, considerato che il successivo articolo 242 prevede l'incremento del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato dei dirigenti mediante una corrispondente riduzione del fondo di produttività del personale direttivo, andrebbe chiarito se i costi unitari dei nuovi posti dirigenziali, riportati nella Tabella 11 della relazione tecnica, comprendano anche le componenti della retribuzione di posizione e di risultato. In caso affermativo, infatti, considerato che i relativi oneri concorrerebbero alla quantificazione complessiva degli oneri del provvedimento, già coperti ai sensi dell'articolo 246, l'ulteriore utilizzo delle risorse del fondo di produttività potrebbe determinare una duplicazione della copertura finanziaria dei medesimi oneri. In caso contrario, andrebbe acquisita la quantificazione delle risorse da trasferire tra i due fondi, la cui determinazione è rinviata dall'articolo 242, comma 2, a uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di verificare sia la congruità delle risorse destinate al finanziamento delle predette componenti retributive sia la capienza del fondo di produttività del personale direttivo rispetto alla riduzione prevista, tenuto conto delle finalità cui le relative risorse sono già destinate.

Infine, con riguardo alla Tabella 10, andrebbe altresì acquisito l'allegato 5 della relazione tecnica, relativo alle consistenze del personale dirigente, espresse in anni-persona, a legislazione vigente e a seguito del riordino, che non risulta presente nella documentazione trasmessa.

ARTICOLI da 200 a 215

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale

Le norme definiscono le modalità di accesso al Corpo (articolo 200), prevedendo, per la modalità del concorso pubblico, che possano essere banditi concorsi nazionali su base territoriale, per fronteggiare carenze di organico tali da determinare criticità territoriali (articolo 201). Viene, altresì, disciplinata la mobilità dai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della regione Valle d'Aosta (articolo 202).

Vengono disciplinati il comando e collocamento fuori ruolo del personale del Corpo (articolo 203), il mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo per sopravvenuta inidoneità psico-fisica (articolo 204), la riammissione in servizio una volta intervenuta la cessazione dell'impiego per dimissioni o dispensa per motivi di salute (articolo 205) e le cause di cessazione dal servizio nonché i limiti di età per il collocamento a riposo (articolo 206).

Ulteriori disposizioni comuni a tutto il personale del Corpo sono dettate in materia di diritti e prerogative sindacali (articolo 207), diritti e doveri del personale (articolo 208), sanzioni disciplinari (articolo 209) e regolamento di servizio (articolo 210). Viene, altresì, previsto che la modifica delle dotazioni organiche del Corpo di cui alla Tabella A allegata al presente decreto venga disposta, con decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988³, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio. Per la modifica delle dotazioni organiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *d*), della medesima legge n. 400 del 1988⁴. Alla ripartizione delle suddette dotazioni organiche nelle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (articolo 211). Vengono, quindi, previste disposizioni disciplinanti l'attività di formazione del personale (articolo 212), gli scrutini di promozione e i concorsi (articolo 213), il rapporto di impiego

³ Si ricorda che l'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 stabilisce che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

⁴ L'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *d*), della medesima legge n. 400 del 1988 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro (ora Ministero dell'economia), nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza di taluni criteri, tra cui quello previsto alla lettera *d*) che riguarda l'indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche. Si segnala che il richiamo al decreto legislativo n. 29 del 1993 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti fanno riferimento a norme del decreto legislativo n. 29 del 1993, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità

a tempo parziale (articolo 214) e le attività di comunicazione cui sono preposti l'Ufficio centrale per le relazioni con il pubblico e l'Ufficio stampa (articolo 215).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui agli articoli da 200 a 206 non determinano nuovi o maggiori oneri atteso che le assunzioni avverranno nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali. Gli articoli da 207 a 215 recano disposizioni comuni a tutto il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quali diritti e prerogative sindacali, diritti e doveri del personale del Corpo, sanzioni disciplinari e regolamento di servizio e non comportano nuovi o maggiori oneri. Alle attività formative di cui all'articolo 212 si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, sui capitoli 1976 (5.212.209 euro per il 2026 e 4.847.018 euro per il 2027 e il 2028) e 1977 (857.375 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028).

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che gli articoli da 200 a 215 recano disposizioni comuni a tutto il personale del Corpo, disciplinando, tra l'altro, la possibilità di bandire concorsi nazionali su base territoriale in presenza di carenze di organico critiche. Viene altresì previsto che le dotazioni organiche stabilite nella Tabella A allegata al presente schema di decreto possano essere successivamente modificate con decreto interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988⁵, assicurando l'invarianza degli oneri di bilancio, mentre per le modifiche relative alle qualifiche di livello dirigenziale generale è prevista l'applicazione della diversa procedura di cui all'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *d*), della medesima legge n. 400 del 1988⁶ (articolo 211). Viene, quindi,

⁵ Si ricorda che l'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 stabilisce che, con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

⁶ L'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *d*), della medesima legge n. 400 del 1988 prevede che l'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro (ora Ministero dell'economia), nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza di taluni criteri, tra cui quello previsto alla lettera *d*) che riguarda l'indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche. Si segnala che il richiamo al decreto legislativo n. 29 del 1993 deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che quando leggi, regolamenti, decreti, contratti collettivi od altre norme o provvedimenti fanno riferimento a norme del decreto legislativo n. 29 del 1993, il riferimento si intende effettuato alle corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 165 del 2001, fuori dai casi di abrogazione per incompatibilità.

disciplinata l'attività di formazione, prevedendo che questa venga assicurata durante lo svolgimento dell'intera carriera (articolo 212).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui trattasi non determinano nuovi o maggiori oneri, precisando che le assunzioni avverranno nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali. Con riguardo alle attività formative di cui all'articolo 212, la medesima relazione tecnica riferisce che alle stesse si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, sui capitoli 1976 (5.212.209 euro per il 2026 e 4.847.018 euro per il 2027 e il 2028) e 1977 (857.375 euro per ciascun anno del triennio 2026-2028).

Al riguardo, considerato che l'articolo 212 collega i corsi di aggiornamento al percorso di carriera previsto per ogni ruolo, come rideterminato dal provvedimento in esame, e che lo stanziamento del capitolo 1976, come indicato dalla relazione tecnica, mostra una flessione di 365.191 euro dal 2027 rispetto allo stanziamento previsto per il 2026, andrebbero acquisiti elementi di informazione volti a verificare la possibilità di assicurare lo svolgimento delle attività formative previste dalla disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, tenendo anche conto delle modifiche delle dotazioni dei predetti capitoli relative al secondo e al terzo anno del triennio in corso eventualmente introdotte dal disegno di legge di bilancio per il 2027, di prossima presentazione alle Camere.

ARTICOLI da 216 a 237

Norme di inquadramento, concorsi straordinari, disposizioni transitorie ed economico-finanziarie

La norma disciplina il primo inquadramento del personale nei nuovi ruoli tenendo conto degli anni di servizio nella qualifica previsti dal nuovo percorso di carriera recato dal provvedimento in esame (articoli 216-231), i concorsi straordinari per l'accesso alla carriera direttiva (operativa, tecnica nel settore amministrativo-contabile e in quello informatico) e i concorsi riservati al personale già in servizio nel Corpo (articolo 232).

In particolare l'articolo 232 prevede che entro 3 anni dall'entrata in vigore del decreto in commento, siano banditi, nei limiti della dotazione organica e delle vigenti facoltà assunzionali, concorsi straordinari riservati al personale inquadrato nel ruolo a esaurimento dei direttivi, per titoli ed esami, per:

- 25 posti per la qualifica di Direttore, riservati al personale appartenente al ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative, di cui all'articolo 13-*ter* del decreto legislativo n. 97 del 2017;
- 15 posti per Direttore Tecnico – settore amministrativo-contabile;
- 3 posti per Direttore Tecnico – settore informatico.

Vengono, inoltre, dettate disposizioni transitorie per le progressioni in carriera e per le procedure concorsuali, nelle more della compiuta attuazione delle modifiche apportate, consentendo di coprire le carenze di organico nei ruoli degli ispettori operativi e tecnici mediante scorrimento delle vigenti graduatorie dei relativi concorsi pubblici banditi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto (articoli 233-234).

Viene quindi previsto, nell'ambito delle disposizioni economico-finanziarie di cui all'articolo 235, che, a decorrere dal 2026, con il procedimento negoziale di cui all'articolo 130, siano definiti:

- gli istituti retributivi accessori volti a valorizzare l'impiego tecnico-operativo e la qualificazione del personale appartenente al ruolo della specialità delle telecomunicazioni e al ruolo dei direttivi della medesima specialità, di cui, rispettivamente, agli articoli 25, comma 1, lettera *c*), e 148, comma 1, lettera *c*) [articolo 235, comma 1, lettera *a*)];
- i benefici economici finalizzati al mantenimento delle indennità specialistiche in godimento nei casi di indisponibilità dal servizio per infermità, temporanea o permanente, dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza dal titolo abilitativo allo svolgimento delle attività specialistiche [articolo 235, comma 1, lettera *b*)].

A tal fine il fondo di amministrazione di cui all'articolo 11, del DPR n. 121 del 2022 e il fondo di produttività di cui all'articolo 8, del DPR n. 120 del 2022, sono incrementati, rispettivamente, di euro 311.321 e di euro 4.172 a decorrere dal 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione (articolo 235, comma 2). Il fondo di produttività di cui all'articolo 8 del DPR n. 120 del 2022 e il fondo di amministrazione di cui all'articolo 11 del DPR n. 121 del 2022 destinati al personale del Corpo sono annualmente incrementati dalle risorse rispettivamente indicate nell'Allegato 1 al presente decreto (riportato a seguire) (articolo 235, comma 3).

Allegato 1*(euro)*

Anno	Fondo di produttività personale direttivo	Fondo di amministrazione personale non direttivo e non dirigente	Totale arrotondato
2026	440.022,80	10.092.000,53	10.532.024
2027	396.822,51	10.104.264,87	10.501.088
dal 2028	2.006.180,90	11.115.411,42	13.121.593

Viene, altresì, prevista una misura di salvaguardia (già disciplinata a legislazione vigente) nei casi in cui il personale del Corpo, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal decreto legislativo, consegua, a titolo di assegni fissi e continuativi, compresi gli scatti convenzionali, un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi. Tale differenza viene attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici (articolo 236). Viene, infine, disposta la decorrenza, dal 1° gennaio 2026, delle nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo, come fissate nella tabella C allegata al presente decreto. Gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della predetta tabella C costituiscono miglioramenti economici ai sensi dell'articolo 12, comma 5, decreto legislativo n. 177 del 2016, e dell'articolo 236 del presente decreto ai fini del riassorbimento degli assegni *ad personam* (articolo 237).

La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari delle norme di inquadramento di cui agli articoli da 216 a 231 sono considerati nelle tabelle 2, 4, 6 e 9 e negli allegati da 1-*bis* a 4-*bis* e che l'inquadramento del personale dei ruoli speciali Antincendio Boschivo (AIB) [articolo 231] non comporta oneri, essendo la relativa dotazione già ricompresa nella tabella A.

La disposizione relativa ai concorsi straordinari di cui all'articolo 232 che riproduce l'analoga norma prevista a legislazione vigente prevede una procedura concorsuale interna da bandire nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali. Le assunzioni di cui all'articolo 234 avverranno nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali. La disposizione di cui all'articolo 236 (Clausola di salvaguardia retributiva) riproduce quanto già previsto a legislazione vigente.

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che gli articoli da 216 a 231 disciplinano il primo inquadramento del personale nei nuovi ruoli, mentre l'articolo 232 prevede il bando entro 3 anni di specifici concorsi straordinari per titoli ed esami riservati a

personale già in servizio nel Corpo, nei limiti della dotazione organica e delle vigenti facoltà assunzionali. Inoltre, gli articoli 233 e 234 dettano disposizioni transitorie per le progressioni in carriera e per le procedure concorsuali.

Viene altresì previsto che, a decorrere dal 2026, con il procedimento negoziale di cui all'articolo 130, siano definiti gli istituti retributivi accessori per il personale inquadrato nei ruoli specialistici delle telecomunicazioni [articolo 235, comma 1, lettera *a*)] e i benefici economici finalizzati al mantenimento di indennità specialistiche in godimento in caso di indisponibilità dal servizio dipendente da causa di servizio e nei casi di decadenza dal titolo abilitativo allo svolgimento delle attività specialistiche [articolo 235, comma 1, lettera *b*)]. A tal fine il fondo di amministrazione e il fondo di produttività sono incrementati, rispettivamente, di euro 311.321 e di euro 4.172 a decorrere dal 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'Amministrazione (articolo 235, comma 2). Vengono inoltre previsti ulteriori incrementi annuali del fondo di produttività del personale direttivo e del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, negli importi indicati nell'allegato 1 al provvedimento, pari complessivamente a 10.532.024 euro per il 2026, 10.501.088 euro per il 2027 e 13.121.593 euro annui a decorrere dal 2028 (articolo 235, comma 3).

Viene, inoltre, prevista una misura di salvaguardia nei casi in cui il personale del Corpo, a seguito delle promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero delle operazioni di primo inquadramento previste dal decreto legislativo, consegua un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto delle promozioni o degli inquadramenti medesimi. Tale differenza viene attribuita sotto forma di assegno *ad personam* pensionabile riassorbibile (articolo 236). Viene, infine, disposta la decorrenza, dal 1° gennaio 2026, delle nuove misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo, come fissate nella tabella C allegata al presente schema di decreto (articolo 237).

Con riferimento all'articolo 235, comma 2, che incrementa il fondo di amministrazione di 311.321 euro e il fondo di produttività di 4.172 euro annui dal 2026, si rileva che tali importi non figurano come voci autonome di spesa né nel quadro degli oneri della relazione tecnica

né nel prospetto riepilogativo, che espongono esclusivamente gli importi del comma 3, relativo agli ulteriori incrementi annuali destinati al fondo di produttività del personale direttivo e al fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, negli importi indicati nell'allegato 1 al provvedimento. La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari dell'indennità accessoria specialistica destinata al personale delle telecomunicazioni, finanziata con l'incremento di 311.321 euro previsto dal comma 2, sono considerati nell'allegato 2-*bis*, che reca il confronto tra i trattamenti economici del personale non direttivo e non dirigente dei ruoli specialistici a legislazione vigente e quelli derivanti dal riordino, nel quale tuttavia non risulta individuabile una voce corrispondente.

Andrebbe, pertanto, chiarito in quale prospetto tali importi siano stati computati, considerato che, qualora non risultassero già ricompresi nella quantificazione complessiva degli oneri, il loro ammontare, pari a 315.493 euro annui, eccederebbe le disponibilità residue del Fondo per il riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025, pari a 4.734 euro nel 2026, 948 euro nel 2027 e 1.079 euro a decorrere dal 2028 (*cf.* tabella riportata nella scheda relativa all'articolo 246).

Con riferimento agli ulteriori incrementi del fondo di produttività del personale direttivo e del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente, previsti dall'articolo 235, comma 3, a cui si è fatto cenno in precedenza, si osserva che i relativi importi, fissati nell'allegato 1 al provvedimento, non risultano corredati, nella relazione tecnica, dall'illustrazione dei criteri adottati per la loro determinazione. Al riguardo, andrebbero pertanto forniti gli elementi e i criteri di calcolo sottostanti alla determinazione dei predetti importi.

Con riferimento all'articolo 233, che differisce di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti attuativi l'applicazione delle nuove disposizioni concernenti i requisiti formativi e la valutazione del personale ai fini delle progressioni in carriera, prevedendo nelle more l'applicazione della disciplina previgente, andrebbe chiarito se tale regime transitorio sia stato considerato nella proiezione degli oneri derivanti dai nuovi percorsi di carriera e se eventuali ritardi nell'adozione dei provvedimenti attuativi possano incidere sulla distribuzione temporale della spesa rispetto

a quella prevista dalla relazione tecnica, anche in relazione all'applicazione della clausola di salvaguardia retributiva di cui al successivo articolo 236.

Con specifico riferimento a quest'ultima disposizione, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui la clausola di salvaguardia riproduce una disposizione già vigente, andrebbe chiarito se, nel raffronto tra i costi del personale a legislazione vigente e quelli derivanti dal riordino, sia stato considerato il mantenimento, per il personale interessato dalle promozioni e dai nuovi inquadramenti, dei trattamenti economici precedentemente in godimento, ove superiori a quelli spettanti nelle nuove qualifiche, fino al loro progressivo riassorbimento mediante i successivi miglioramenti economici. A tal fine, andrebbe altresì chiarito se siano stati considerati gli effetti del regime transitorio delle progressioni in carriera previsto dall'articolo 233, nonché quanto disposto dall'articolo 237, secondo cui gli effetti retributivi derivanti dall'applicazione della Tabella C costituiscono miglioramenti economici anche ai sensi dell'articolo 236, rilevanti ai fini del riassorbimento degli assegni *ad personam*.

Con riferimento all'articolo 237, che fissa al 1° gennaio 2026 la decorrenza delle nuove misure retributive previste dalla Tabella C, si rileva che anche gli effetti giuridici ed economici dell'intero provvedimento, ai sensi dell'articolo 247 (*cf. infra*), decorrono dalla medesima data.

Al riguardo, tenuto conto dello stato dell'*iter* di approvazione e della prevista entrata in vigore del presente provvedimento il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, appare ragionevole ipotizzare che il provvedimento stesso possa entrare in vigore nella parte conclusiva dell'esercizio 2026. In tale ipotesi, andrebbe chiarito se il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari tenga conto dell'eventualità che gli arretrati retributivi maturati nel 2026 siano corrisposti, in tutto o in parte, nell'esercizio successivo, con conseguenti effetti sulla distribuzione temporale della spesa in termini di fabbisogno.

Non si hanno, invece, osservazioni da formulare in merito alle altre disposizioni in esame, preso atto di quanto riportato dalla relazione tecnica, secondo cui i concorsi straordinari di cui all'articolo 232, che riproduce un'analoga disposizione già prevista a legislazione vigente, consistono in procedure concorsuali interne da bandire nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali e che le assunzioni nei ruoli degli ispettori operativi e tecnici, previste

dall'articolo 234 mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici banditi anteriormente all'entrata in vigore del presente provvedimento, avverranno sempre nei limiti della dotazione organica e delle facoltà assunzionali.

ARTICOLI da 238 a 240

Modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017 e disposizioni comuni al personale dei ruoli ad esaurimento di cui al medesimo decreto legislativo

Le norme apportano modifiche alla disciplina dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto legislativo n. 97 del 2017, dettano disposizioni comuni al personale dei predetti ruoli e intervengono sulle disposizioni transitorie e finali del medesimo decreto legislativo:

- l'articolo 238 apporta specifiche modifiche alla disciplina dei ruoli ad esaurimento di cui agli articoli da 13 a 13-*duodecies* del decreto legislativo n. 97 del 2017. In particolare:
 - con le modifiche all'articolo 13, viene disposta l'abrogazione dei ruoli speciali ad esaurimento Antincendio Boschivo (AIB) e l'inquadramento del relativo personale nei corrispondenti ruoli operativi, con l'eccezione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti AIB. Per il personale dei ruoli dei direttivi AIB ad esaurimento è prevista l'attribuzione di un primo scatto convenzionale dal 1° gennaio 2026 e di un secondo scatto convenzionale dal 1° gennaio 2034;
 - con le modifiche all'articolo 13-*bis*, viene istituito l'ulteriore ruolo ad esaurimento degli ispettori specialisti delle telecomunicazioni;
 - con le novelle apportate agli articoli 13-*ter* (ruoli ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative), 13-*quater* (personale specialista aeronavigante), 13-*quinqies* (personale specialista elisoccorritore), 13-*sexies* (personale specialista nautico), 13-*septies* (personale specialista sommozzatore) e 13-*octies* (personale tecnico dei settori amministrativo-contabile e informatico), viene prevista, per il personale dei predetti ruoli, l'attribuzione di un primo scatto convenzionale dal 1° gennaio 2026 e di un secondo scatto convenzionale dal 1° gennaio 2034;
 - con l'introduzione dell'articolo 13-*terdecies*, viene disciplinato il ruolo ad esaurimento degli ispettori e dei sostituti direttori della specialità delle telecomunicazioni, articolato nelle qualifiche di ispettore, ispettore capo e sostituto direttore specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento;

La relativa disciplina delle progressioni di carriera prevede quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore specialista delle telecomunicazioni ad esaurimento per la promozione a ispettore capo; sei anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo per l'attribuzione di uno scatto convenzionale; quattordici anni di effettivo servizio nella medesima qualifica per la promozione a sostituto direttore; dodici anni di effettivo servizio nella qualifica di sostituto direttore per l'attribuzione

di un ulteriore scatto convenzionale. Fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato nel predetto ruolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nelle qualifiche iniziali del ruolo degli ispettori tecnici del settore d'impiego informatico;

- l'articolo 239 apporta modifiche alle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 97 del 2017, anche al fine di coordinarle con la nuova disciplina delle progressioni di carriera;
- l'articolo 240 detta disposizioni comuni al personale dei ruoli ad esaurimento di cui al decreto legislativo n. 97 del 2017 e, tra l'altro, estende al personale dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici la possibilità di essere nominati dirigenti generali, in analogia a quanto previsto nel percorso di carriera dei dirigenti medici, al fine di assicurare un analogo percorso di carriera al personale dei ruoli ad esaurimento rispetto al personale del ruolo medico previsto a regime. Analoga disposizione è prevista per il personale dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

La relazione tecnica riconduce gli oneri relativi alle novelle apportate dall'articolo 238 agli articoli da 13 a 13-octies, alla tabella 9 e all'allegato 4-bis e, per il ruolo ad esaurimento TLC, alla tabella 6 e all'allegato 3-bis. Con riferimento all'articolo 239, afferma che le modifiche apportate alle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 97 del 2017 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Infine, si precisa che la nomina a dirigente generale di cui all'articolo 240 avviene nei limiti della dotazione organica di cui alla tabella A.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme recano la disciplina per il personale dei ruoli speciali ad esaurimento, di cui al decreto legislativo n. 97 del 2017 (articolo 238). Sono inoltre apportate modifiche alle disposizioni transitorie e finali del decreto legislativo n. 97 del 2017, anche al fine di coordinarle con la nuova disciplina delle progressioni di carriera (articolo 239). Viene, quindi, estesa al personale dei ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti medici la possibilità di essere nominati dirigenti generali, in analogia a quanto previsto nel percorso di carriera dei dirigenti medici, al fine di assicurare un analogo percorso di carriera al personale dei ruoli ad esaurimento rispetto al personale del ruolo medico previsto a regime. Analoga disposizione è prevista per i ruoli professionali ad esaurimento dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi (articolo 240). Al riguardo, andrebbe confermato che le nomine a dirigente generale nei suddetti ruoli ad

esaurimento non si aggiungano ai cinque posti di dirigente generale quantificati nella tabella

11. Non si formulano invece osservazioni sulle restanti disposizioni.

ARTICOLO 241

Modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006

La norma, composta di 34 commi, modifica il decreto legislativo n. 139 del 2006 in materia, tra l'altro, di organizzazione centrale e periferica del Corpo, di personale volontario, prevenzione incendi, soccorso pubblico, mezzi e alloggi di servizio e in particolare:

- modifica l'articolo 2, comma 2 prevedendo l'istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale (di livello dirigenziale generale) del Corpo (comma 2);
- introduce l'articolo 3-*bis* al fine di disciplinare i Distretti di colonna mobile costituiti da uno o più distaccamenti permanenti già esistenti, col compito di gestire strutture, attrezzature, materiali ed automezzi di colonna mobile per la loro mobilitazione in caso di emergenza. A tal fine, nell'ambito delle pianificazioni emergenziali di competenza, le regioni, per il tramite dei comuni interessati, rendono disponibili, su richiesta dei comandi regionali, specifiche aree attrezzate, qualora individuate dalla pianificazione di protezione civile, per l'installazione temporanea di campi base da utilizzare per l'ammassamento delle risorse strumentali e la sistemazione logistica del contingente delle colonne mobili dei vigili del fuoco impiegato in caso di calamità. I campi base sono inseriti nei piani comunali di protezione civile (comma 4);
- introduce l'articolo 4-*bis*, in base al quale il Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, promuove la costituzione, a carattere permanente o temporaneo, di presidi rurali, ad integrazione del dispositivo ordinario di soccorso pubblico territoriale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali che ne facciano richiesta (comma 6);
- modifica l'articolo 6, precisando, tra l'altro, in materia di personale volontario che questo non è vincolato da rapporto di lavoro né di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti la necessità in conformità a quanto disposto nel medesimo decreto legislativo (comma 7, capoverso comma 2-*ter*);
- disciplina la possibilità di conferimento di incarichi, con decreto ministeriale, ad esperti esterni, per lo svolgimento di particolari compiti tecnici e scientifici o di ricerca specialistica. Viene, altresì, demandata all'adozione di un decreto interministeriale la definizione del compenso degli esperti, autorizzando, a tal fine

la spesa di 100.000 euro per il 2026, di 63.998 euro per il 2027 e di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2028 (comma 7, capoverso comma 2-*quater*);

- modifica l'articolo 8, in materia di reclutamento del personale volontario, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso sia sottoposto oltre che ad addestramento iniziale, già disciplinato nel testo vigente, anche ad addestramento periodico e formazione (comma 9). Con riguardo al medesimo personale volontario viene integralmente sostituito l'articolo 9, prevedendo, tra l'altro, che lo stesso possa prestare servizio (essere richiamato in servizio nel testo vigente), oltre che per attività di soccorso emergenziale, già indicato nel testo vigente, anche mediante richiamo per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale e per frequentare corsi di formazione secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno (comma 10). Viene, inoltre, modificato l'articolo 10 confermando che al personale volontario in servizio temporaneo (richiamato in servizio temporaneo nel testo vigente) per lo svolgimento di attività di soccorso per eventi calamitosi spetta il trattamento economico iniziale del personale di ruolo di corrispondente qualifica, il trattamento di missione e i compensi inerenti alle prestazioni di lavoro straordinario. Per effetto della novella il medesimo trattamento è riconosciuto anche in caso di servizio temporaneo per le esigenze dei distaccamenti connesse al servizio di soccorso pubblico e per l'addestramento periodico obbligatorio per il mantenimento della capacità operativa. Nel confermare, inoltre, che il personale volontario è assicurato contro gli infortuni in servizio e le infermità contratte per causa diretta ed immediata di servizio, restando esonerata l'amministrazione da ogni responsabilità, la novella specifica che sono compresi gli infortuni e le infermità contratte durante la formazione iniziale, gli addestramenti periodici, i corsi di formazione, l'attività svolta in itinere e le attività svolte per le esigenze dei distaccamenti volontari (comma 11);
- l'integrazione dell'articolo 16 in materia di prevenzione incendi, con l'introduzione del comma 2-*bis* che demanda all'adozione di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, l'individuazione dei prodotti antincendio non marcati CE da sottoporre a controllo, la cui non conformità comporta, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni o comunque per la sicurezza dei consumatori, in relazione alla diffusione, alla rilevanza nella strategia antincendio e alle condizioni di impiego. Con gli stessi decreti, sono individuate le strutture del Corpo nazionale deputate ai relativi controlli, nonché le disposizioni attuative relative alle procedure, agli obblighi a carico dei soggetti responsabili delle attività di commercializzazione ed al recupero ai sensi di legge dei costi delle attività di vigilanza effettuate in relazione ai prodotti risultati non

conformi, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato (comma 17);

- modifica l'articolo 21, disciplinante nel testo vigente l'istituzione e i compiti del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi. La novella introdotta, tra l'altro, specifica che ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 21);
- modifica l'articolo 22, disciplinante nel testo vigente l'istituzione nell'ambito di ciascuna Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco (ciascun Comando regionale del Corpo per effetto della modifica) del Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi. La novella introdotta, tra l'altro, specifica che ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 22);
- modifica l'articolo 24 in materia di interventi di soccorso pubblico. Le novelle introdotte, tra l'altro, prevedono che tra le attività di studio e d'esame sperimentale e tecnico svolte dal Corpo figurino anche quelle volte a sviluppare nuove tecnologie, migliorare le tecniche operative e diffondere la cultura della sicurezza. Rientrano, altresì, nelle attività d'intervento del Corpo anche l'utilizzo di mezzi aerei a pilotaggio remoto (APR). Il medesimo Corpo concorre anche alle attività di sicurezza pubblica e alle attività connesse alla sicurezza dello Stato. Vengono, inoltre, ridefiniti i termini della cooperazione tra il Corpo e le regioni in materia di attività antincendio. Laddove il testo vigente prevede che il Corpo ponga a disposizione delle regioni risorse, mezzi e personale per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, sulla base di preventivi accordi di programma, con i relativi oneri finanziari a carico delle regioni, le novelle introdotte prevedono che il Corpo, al fine di elevare i livelli di efficacia degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi possa mettere a disposizione delle regioni che ne facciano richiesta risorse umane, mezzi e attrezzature sulla base di apposite convenzioni, con i relativi oneri finanziari a carico delle regioni richiedenti. Il Corpo nazionale favorisce, altresì, l'alimentazione della banca dati sugli incendi di vegetazione non boschivi e di interfaccia urbano-rurale e concorre, nell'ambito del coordinamento del Dipartimento della protezione civile alla predisposizione e alla messa a disposizione di moduli di soccorso mobilitabili nell'ambito del Meccanismo Unionale di Protezione Civile, per la cui preparazione e impiego sono stanziati, nei limiti delle previsioni di bilancio, appositi fondi (comma 24);
- integra l'articolo 25, prevedendo che i servizi di certificazione e sorveglianza delle attività di salvataggio e antincendio resi dal Corpo nazionale, nelle strutture

aeroportuali indicate dalla medesima disposizione sono a titolo oneroso e comportano oneri finanziari a carico del soggetto o dell'ente che ne beneficia. La determinazione e l'aggiornamento delle relative tariffe, vengono demandati all'adozione di un decreto interministeriale (comma 25);

- modifica e integra l'articolo 26 concernente le attività di salvataggio e antincendio negli aeroporti e di soccorso portuale che vengono estese anche alle aviosuperfici, ad eliporti e elisuperfici. Si demanda, tra l'altro, all'adozione di un regolamento l'individuazione dei criteri e delle procedure per le modificazioni all'elenco degli aeroporti interessati (contenuto nella tabella A al medesimo decreto legislativo n. 139) ed i parametri tecnici di riferimento per le modificazioni delle categorie antincendio ICAO degli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale (comma 26);
- modifica l'articolo 26-*bis* in materia di attività di formazione rese dal Corpo nazionale. In particolare viene previsto che il Corpo assicuri le attività formative anche in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro anche nei riguardi dei formatori antincendio e per la qualificazione dei tecnici manutentori (comma 27);
- integra l'articolo 29 relativo a mezzi, materiali, attrezzature, sedi di servizio e servizi tecnici e logistici del Corpo che viene autorizzato a stipulare appositi contratti per dotarsi di animali da impiegare nelle attività operative. Viene, inoltre, introdotto il comma 5-*bis*, in base al quale le somme derivanti dai rimborsi effettuati dalle compagnie assicurative per effetto dei danni accertati e coperti da vincolo assicurativo connesso alla gestione dei rischi relativi ai mezzi operativi del Corpo nazionale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" (comma 29);
- modifica l'articolo 30 in materia di assegnazione a titolo gratuito di alloggi di servizio, estendendo anche ai direttori centrali di coordinamento interregionale la possibilità di assegnazione e prevedendo, tra l'altro, che possano essere individuate ulteriori funzioni apicali destinatarie di alloggi a titolo gratuito, ove disponibili. Viene, inoltre, precisato che al personale avente diritto all'alloggio a titolo gratuito, si applicano le disposizioni che prevedono la decurtazione dell'indennità di trasferimento a decorrere dal primo anno, anche nel caso in cui l'avente diritto decida di non avvalersi dell'alloggio gratuito, viene altresì previsto che il Dipartimento dei vigili del fuoco definisca i criteri per l'assegnazione e l'allestimento di alloggi in regime di edilizia residenziale sociale in favore del personale non assegnatario di alloggi di servizio a titolo gratuito od oneroso. A tal fine, favorisce e promuove iniziative in ambito regionale e locale, anche

attraverso forme di partenariato tra istituzioni pubbliche ed enti privati (comma 30);

- introduce l'articolo 33-*bis* in base al quale il Dipartimento dei vigili del fuoco riconosce e promuove, altresì, l'attività di valorizzazione della componente volontaria del Corpo nazionale con particolare riferimento alle risorse tecniche, logistiche e strumentali ed alla formazione del personale dei distaccamenti volontari anche attraverso specifiche convenzioni con le associazioni e le organizzazioni riconosciute dalla legge e gli enti del terzo settore che perseguono le medesime finalità, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato (comma 33, cpv. Art. 33-*bis*);
- introduce l'articolo 33-*quater* in base al quale le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco avvengono, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, relativa al personale volontario del Corpo nazionale (comma 33, cpv. Art. 33-*quater*).
- apporta modifiche alla "Tabella A" relativa all'elencazione degli aeroporti nei quali il Corpo nazionale assicura il servizio di salvataggio e antincendio. Rispetto alla tabella vigente, vengono espunti gli aeroporti di Gorizia (Ronchi dei legionari), Grottaglie e Savona e sono inseriti quelli di Albenga, Taranto e Trieste⁷ (comma 34).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni, ne riferisce la neutralità finanziaria (eccezion fatta per la norma di cui al comma 7, capoverso comma 2-*quater*) e reca le seguenti precisazioni:

- comma 2. Le direzioni centrali di coordinamento interregionale dei vigili del fuoco saranno dirette da un Dirigente generale, da individuarsi nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A e articolate in uffici, di livello dirigenziale non generale, cui è preposto personale da individuarsi nell'ambito della dotazione organica parimenti individuata nella Tabella A;
- comma 4. Per la funzionalità dei Distretti di colonna mobile saranno messe a disposizione le specifiche aree attrezzate per l'installazione temporanea dei campi base e di ammassamento, già previsti dalle pianificazioni di protezione civile. La disposizione, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

⁷ Sembra che si tratti di una mera ridenominazione degli scali (Ronchi dei Legionari è l'aeroporto di Trieste, Grottaglie quello di Taranto, Villanova d'Albenga lo scalo della provincia di Savona).

- comma 6. La norma prevede che, in caso di istituzione di nuovi presidi rurali, siano stipulate specifiche convenzioni con gli enti territoriali, i quali contribuiranno a sostenerne le spese. Gli oneri a carico del bilancio dello Stato, derivanti dall'eventuale istituzione di nuovi presidi rurali, sono sostenuti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno;
- comma 7, cpv. 2-ter. Si precisa il carattere gratuito che connota l'impiego del personale volontario che partecipa alle attività di supporto nei distaccamenti volontari, ai relativi gruppi giovanili nonché di rappresentanza, di formazione e di diffusione della cultura della sicurezza;
- comma 11. La modifica dell'articolo 10 prevede che il trattamento economico del personale volontario è corrisposto nei casi di svolgimento di servizio temporaneo per attività di soccorso e calamità naturali, per le esigenze dei distaccamenti volontari connesse al soccorso pubblico e per l'addestramento periodico obbligatorio per il mantenimento della capacità operativa, nonché per la frequentazione dei corsi di formazione. Tale norma, già prevista a legislazione vigente, trova copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e si limita a specificare i casi in cui viene corrisposto al personale volontario il trattamento economico ed assicurativo. Si precisa, inoltre, che il successivo articolo 33 *bis*, prevede la possibilità per il Dipartimento di stipulare convenzioni finalizzate anche a finanziare l'attività di formazione all'interno dei distaccamenti volontari. Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo novellato, costituisce una norma di interpretazione autentica, al fine di individuare in via legislativa le fattispecie di attività di servizio che danno diritto all'assicurazione prevista dal precedente comma 2 e semplificare le attività degli uffici deputati a riconoscere i benefici economici di cui al successivo comma 3. Le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri, atteso che la quantificazione degli stessi è stata già effettuata per l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 398, della legge n. 145 del 2018 e ha preso in considerazione, nella relativa serie storica, tutti gli infortuni e/o le infermità che hanno interessato in servizio il personale volontario VV.F. e, pertanto, gli stessi troveranno copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del Programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno;
- comma 17. Le relative attività verranno svolte con le risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente;
- comma 24. Il Corpo nazionale svolge ordinariamente le predette attività nell'ambito delle dotazioni di bilancio assegnate a legislazione vigente; la relazione

tecnica precisa che le attività di soccorso tecnico urgente svolte in occasione di interventi di protezione civile, comportano l'integrale rimborso (da effettuare mediante gli strumenti finanziari previsti dall'ordinamento contabile o dalla legislazione d'urgenza) degli oneri di natura straordinaria sostenuti nei predetti contesti emergenziali che non trovano copertura nelle dotazioni del pertinente programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico". Resta ferma la possibilità di impiegare, a titolo di anticipazione con successiva rifusione, il fondo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 93 del 2013⁸, previsto nell'ambito del richiamato programma di spesa "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico". L'articolo contempla, altresì, compatibilmente con le prioritarie attività istituzionali, il rimborso da parte degli enti locali delle spese sostenute dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei casi in cui il medesimo è chiamato a collaborare alla redazione dei piani di emergenza comunali di protezione civile, previa stipula di convenzioni ex articolo 17 della legge n. 246 del 2000⁹, come modificato con decreto-legge n. 25 del 2025. Pertanto, al fine di elevare i livelli di efficacia degli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, il Corpo, sulla base di apposite convenzioni, può mettere a disposizione delle regioni che ne facciano richiesta risorse umane, mezzi e attrezzature per gli interventi di lotta attiva contro gli incendi boschivi, secondo modalità operative concordate. Gli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni sono a carico delle regioni richiedenti, secondo quanto stabilito dagli stessi accordi;

- comma 25. L'integrazione prevista dal comma 1-*bis* ha lo scopo di rinviare a un apposito decreto ministeriale l'individuazione delle tariffe per i corrispettivi resi dai soggetti o enti beneficiari delle attività di certificazione e sorveglianza affidate all'Autorità competente del Corpo nazionale di cui all'articolo 26, comma 1. Tale previsione, che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, peraltro, consentirebbe di remunerare attività che già competono

⁸ La norma prevede che, limitatamente alle attività di soccorso pubblico rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in contesti emergenziali dichiarati ai sensi della legislazione vigente (articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante "Codice della protezione civile"), è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno – Missione «Soccorso civile» – Programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» un fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa, dotato di uno stanziamento di 15 milioni di euro per l'anno 2013. A decorrere dall'anno 2014, lo stanziamento del fondo è determinato annualmente con la legge di bilancio.

⁹ L'articolo 17 della legge n. 246 del 2000 prevede che gli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dal Dipartimento della pubblica sicurezza con regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali, anche ai fini della promozione e della valorizzazione delle proprie attività, siano versati su appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere immediatamente riassegnati ai pertinenti programmi di spesa dei rispettivi centri di responsabilità dello stato di previsione del Ministero dell'interno. La disposizione stabilisce inoltre che gli introiti derivanti dalle attività formative e addestrative svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito delle predette convenzioni, per la parte relativa alle spese per il personale, siano riassegnati al capitolo concernente il Fondo per la produttività collettiva e il miglioramento dei servizi del medesimo Corpo..

all'Autorità medesima, ma che, in assenza di una specifica disposizione, vengono attualmente svolte a titolo gratuito, mentre le analoghe attività dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) sono già rese a titolo oneroso;

- comma 26. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento alla sola fattispecie del soccorso aeroportuale, la relazione evidenzia che concorrono alla copertura dei costi del servizio antincendi svolto in aeroporto le risorse iscritte in bilancio in corso d'esercizio, provenienti dall'addizionale di euro 0,50 sui diritti d'imbarco prevista dall'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge n. 296 del 2006;
- comma 27. Le modifiche all'articolo 26-*bis* non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto tutte le attività formative svolte dal Corpo a titolo oneroso comportano versamenti in entrata a cura degli enti richiedenti la formazione;
- comma 29. Con riferimento alla disposizione che amplia le tipologie contrattuali alle quali l'Amministrazione può ricorrere per acquisire gli animali da impiegare nelle attività operative, si precisa che gli eventuali maggiori oneri saranno contenuti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Con riferimento alla distinta disposizione concernente i rimborsi assicurativi, si evidenzia che la norma si riferisce ai rimborsi relativi a tutti i mezzi operativi, compresa la flotta aerea, diversamente da quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 6, comma 4, del DPR n. 40 del 2013, che limita tale possibilità ai rimborsi accertati e coperti da vincolo assicurativo per rischi diversi da quelli relativi alla flotta aerea;
- comma 30. L'assegnazione di alloggi a titolo gratuito avverrà nell'ambito degli alloggi attualmente disponibili per il Dipartimento. La disciplina in materia di *social housing*, verrà gestita nell'ambito delle risorse all'uopo stanziate a legislazione vigente;
- comma 33, cpv. Art. 33-*bis*. La norma introduce la possibilità per il Dipartimento, attraverso lo strumento convenzionale, di collaborare con le Associazioni della componente volontaria e gli Enti del Terzo Settore per rendere più efficace, efficiente e strutturato il sistema di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali. Le convenzioni consentiranno la promozione di tali iniziative, una gestione e programmazione più efficiente ed efficace di risorse aggiuntive che perverranno dal sistema delle autonomie e dal terzo settore;
- comma 33, cpv. Art. 33-*quater*. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le assunzioni avverranno nel limite della dotazione organica e delle facoltà assunzionali.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche modifiche al decreto legislativo n. 139 del 2006 in materia, tra l'altro, di organizzazione centrale e periferica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di personale volontario, prevenzione incendi, soccorso pubblico, mezzi e alloggi di servizio, prevedendo, tra l'altro:

- l'istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale (di livello dirigenziale generale) del Corpo (comma 2);
- la disciplina dei Distretti di colonna mobile, costituiti da uno o più distaccamenti permanenti già esistenti, in favore dei quali le regioni, tramite i comuni interessati, rendono disponibili, su richiesta dei comandi regionali, specifiche aree attrezzate da utilizzare per le esigenze logistiche delle colonne mobili dei vigili del fuoco impiegate in caso di calamità (comma 4);
- la promozione, da parte del Ministero dell'interno, nell'ambito delle ordinarie previsioni di bilancio, della costituzione di presidi rurali, ad integrazione del dispositivo ordinario di soccorso pubblico territoriale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali che ne facciano richiesta (comma 6);
- la possibilità di conferire incarichi ad esperti esterni per lo svolgimento di compiti tecnici e scientifici o di ricerca specialistica, demandando all'adozione di un decreto interministeriale la definizione del relativo compenso e autorizzando, a tal fine, la spesa di 100.000 euro per il 2026, di 63.998 euro per il 2027 e di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2028 (comma 7, capoverso comma 2-*quater*);
- la previsione che il personale volontario sia sottoposto, oltre che ad addestramento iniziale, anche ad attività periodiche di addestramento e formazione (comma 9), possa prestare servizio anche per le esigenze dei distaccamenti volontari e per la frequenza di corsi di formazione (comma 10) e percepisca il trattamento economico fondamentale e accessorio anche per il servizio temporaneo prestato per le esigenze dei distaccamenti connesse al soccorso pubblico e per l'addestramento periodico obbligatorio (comma 11), nonché la disciplina della tutela assicurativa per infortuni e infermità (comma 11);

- la prescrizione che le somme derivanti dai rimborsi effettuati dalle compagnie assicurative per effetto dei danni accertati e coperti da vincolo assicurativo connesso alla gestione dei rischi relativi ai mezzi operativi del Corpo siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nello stato di previsione del Ministero dell'interno alla missione "Soccorso Civile" - programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (comma 29);
- l'estensione anche ai direttori centrali di coordinamento interregionale della possibilità di assegnazione a titolo gratuito di alloggi di servizio prevedendo, altresì, che possano essere individuate ulteriori funzioni apicali destinatarie di tale beneficio, e che al personale avente diritto, si applichi la decurtazione dell'indennità di trasferimento a decorrere dal primo anno, anche nel caso in cui lo stesso decida di non avvalersi dell'alloggio gratuito. Viene, altresì, previsto che il Dipartimento dei vigili del fuoco definisca i criteri per l'assegnazione e l'allestimento di alloggi in regime di edilizia residenziale sociale in favore del personale non assegnatario di alloggi di servizio, favorendo e promuovendo, a tal fine, iniziative in ambito regionale e locale, anche attraverso forme di partenariato tra istituzioni pubbliche ed enti privati (comma 30);
- la previsione che le assunzioni nella qualifica di vigile del fuoco avvengano, per il 30 per cento dei posti disponibili, mediante ricorso alla graduatoria di cui all'articolo 1, comma 295, della legge n. 205 del 2017, relativa al personale volontario del Corpo nazionale (comma 33, capoverso articolo 33-*quater*).

Al riguardo, andrebbero forniti i seguenti chiarimenti:

- con riferimento al comma 2, relativo all'istituzione delle direzioni centrali di coordinamento interregionale, si richiede di confermare che queste saranno istituite senza nuovi o maggiori oneri presso strutture esistenti. Resta fermo che il costo dei relativi dirigenti generali è ricompreso nella Tabella A di determinazione delle dotazioni organiche del Corpo ed è quantificato nella tabella 11;
- con riferimento al comma 6, relativo all'istituzione di nuovi presidi rurali, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la possibilità di sostenere i relativi

oneri nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», si richiedono elementi idonei a confermare la sostenibilità delle spese di organizzazione e funzionamento dei presidi a valere sulle predette risorse, senza pregiudicare gli interventi già programmati, tenuto conto del carattere non meramente facoltativo della disposizione;

- con riferimento al comma 7, capoverso comma 2-*quater*, relativo al conferimento di incarichi ad esperti esterni, pur considerato che il relativo onere appare limitato all'entità dell'autorizzazione di spesa, si richiedono i parametri sottostanti alla determinazione degli importi, con particolare riguardo al numero degli incarichi, alla durata e ai compensi ipotizzati. Si richiede altresì di chiarire le ragioni dell'importo previsto per il 2027 (63.998 euro), che appare determinato come posta residuale rispetto alle risorse disponibili per la copertura, piuttosto che in base al fabbisogno effettivo;
- con riferimento ai commi 9, 10 e 11, relativi al personale volontario, considerato che le modifiche apportate all'articolo 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006 sembrerebbero ampliare le fattispecie nelle quali è riconosciuto il trattamento economico previsto per il personale di ruolo di corrispondente qualifica, includendovi, tra l'altro, il servizio temporaneo prestato per le esigenze dei distaccamenti volontari connesse al soccorso pubblico, l'addestramento periodico obbligatorio e la frequenza dei corsi di formazione, e che la relazione tecnica afferma che le disposizioni si limitano a specificare ipotesi già previste a legislazione vigente e che i relativi oneri trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, si richiede di chiarire se le predette attività siano già remunerate sulla base della normativa vigente e, in caso contrario, di fornire elementi idonei a dimostrare che l'ampliamento delle fattispecie retribuite possa essere sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- con riferimento al nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 139 del 2006, introdotto dal comma 11, si richiede preliminarmente di chiarire se tutte le

fattispecie di infortunio e infermità contemplate dalla disposizione siano già ricomprese, a legislazione vigente, nell'ambito della tutela assicurativa prevista dal medesimo articolo 10, posto che la relazione tecnica attribuisce alla novella carattere di interpretazione autentica, mentre la formulazione della disposizione sembrerebbe suscettibile di ampliare le fattispecie tutelate. Si richiede altresì, considerato che le disposizioni in esame ampliano le attività per le quali può essere impiegato il personale volontario, di chiarire se la serie storica utilizzata per la quantificazione degli oneri nella relazione tecnica riferita all'articolo 1, comma 398, della legge n. 145 del 2018, richiamata dalla relazione tecnica in esame a sostegno della neutralità finanziaria della novella, sia idonea a rappresentare anche i possibili effetti derivanti dall'ampliamento delle predette attività, tenuto conto che queste ultime, con particolare riferimento a quelle svolte per le esigenze dei distaccamenti volontari, non erano previste dalla legislazione vigente all'epoca della predetta quantificazione;

- con riferimento al comma 29, nella parte in cui estende la riassegnazione alla spesa dei rimborsi assicurativi relativi a tutti i mezzi operativi, inclusa la flotta aerea, attualmente esclusa ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del DPR n. 40 del 2013, si richiede di chiarire se tali entrate siano già scontate nelle previsioni tendenziali, posto che, in tal caso, la loro riassegnazione risulterebbe suscettibile di determinare effetti peggiorativi dei saldi di finanza pubblica;
- con riferimento al medesimo comma 29, nella parte in cui amplia le tipologie contrattuali utilizzabili per acquisire animali destinati alle attività operative, si richiede di confermare che gli eventuali maggiori oneri possano essere sostenuti nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio del programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», senza pregiudicare gli interventi già programmati;
- con riferimento al comma 30, relativo all'assegnazione gratuita di alloggi di servizio, si richiede di chiarire se le nuove assegnazioni ai direttori centrali di coordinamento interregionale e alle ulteriori funzioni apicali individuate, da effettuare secondo la relazione tecnica nell'ambito degli alloggi attualmente disponibili per il Dipartimento,

possano riguardare anche immobili attualmente assegnati a titolo oneroso, posto che, in tal caso, potrebbero determinarsi minori entrate per canoni.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito:

- al comma 4, considerato che, come chiarito dalla relazione tecnica, per la funzionalità dei Distretti di colonna mobile saranno messe a disposizione le specifiche aree attrezzate per l'installazione temporanea dei campi base e di ammassamento, già previsti dalle pianificazioni di protezione civile;
- al comma 33, cpv. Art. 33-quater, posto che, come confermato anche dalla relazione tecnica, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che le assunzioni avverranno nel limite della dotazione organica e delle facoltà assunzionali.

ARTICOLI 242, 243, 244, 245 e 247

Rimodulazione dei fondi, disposizioni finali e decorrenza degli effetti giuridici ed economici

Le norme, a seguito delle modifiche apportate alle dotazioni organiche del personale dei ruoli direttivi e dirigenziali, come recepite nella Tabella A allegata al presente decreto, prevedono che il fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato dei dirigenti¹⁰ sia incrementato attingendo al fondo di produttività¹¹, ridotto in misura corrispondente, con importi da determinare con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (articolo 242).

Vengono, altresì, dettate disposizioni per il personale femminile in maternità che frequenti il corso di formazione per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale. In particolare, la norma integra il comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 25 del 2025, che nel testo vigente prevede che il personale femminile frequentante il suddetto corso, nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, è sospeso dal servizio per tutta la durata del congedo, con la conservazione dell'intera retribuzione fondamentale e degli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente, ed è ammesso a partecipare al primo corso utile, successivo al periodo di astensione obbligatoria, e a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. La novella introdotta precisa che tale ammissione a partecipare al primo corso utile è riconosciuta qualora l'assenza per maternità superi i settantacinque giorni (articolo 243).

¹⁰ Di cui all'articolo 16, DPR n. 120 del 2022.

¹¹ Di cui all'articolo 8, DPR n. 120 del 2022.

Al testo vigente del comma 1 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 25 del 2025 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

È, quindi, disposta l'abrogazione del decreto legislativo n. 217 del 2005, recante ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fatti salvi gli effetti già prodotti¹² (articolo 244) e viene prevista l'applicazione della tabella di corrispondenza dei ruoli e delle qualifiche del personale di cui all'allegato 2, che tiene conto delle disposizioni del presente decreto relative all'istituzione e alla soppressione di ruoli e di qualifiche del personale (articolo 245).

Gli effetti giuridici ed economici derivanti dal presente provvedimento decorrono dal 1° gennaio 2026 (articolo 247).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame dispongono l'incremento del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato dei dirigenti, mediante una corrispondente riduzione del fondo di produttività (articolo 242), modificano la disciplina relativa al personale femminile in maternità che frequenti il corso di formazione per l'accesso ai ruoli del Corpo nazionale, subordinando l'ammissione al primo corso utile successivo al periodo di astensione obbligatoria al superamento di settantacinque giorni di assenza per maternità (articolo 243), dispongono l'abrogazione del decreto legislativo n. 217 del 2005 (articolo 244), definiscono la tabella di corrispondenza dei ruoli e delle qualifiche del personale (articolo 245) e stabiliscono che gli effetti giuridici ed economici derivanti dal provvedimento in esame decorrono dal 1° gennaio 2026 (articolo 247).

Con riferimento all'articolo 242, si rinvia a quanto osservato con riguardo agli articoli da 135 a 199 in relazione al rapporto tra i costi unitari dei nuovi posti dirigenziali e l'incremento del fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato dei dirigenti, finanziato mediante la corrispondente riduzione del fondo di produttività.

Non si hanno invece osservazioni da formulare in merito all'articolo 243, considerato che la disposizione si limita a precisare le condizioni per l'ammissione al primo corso utile successivo al periodo di astensione obbligatoria per maternità, nell'ambito della disciplina già prevista

¹² E ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 233 del presente decreto.

dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 25 del 2025, alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

ARTICOLO 246

Copertura finanziaria

La norma, al comma 1, prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 84, 85, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 118, 123, 135, comma 5, 140, comma 7, 148, comma 4, 152, 154, 155, 158, 160, comma 5, 166, 167, 181, 183, 215, comma 5, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 237 e 241, comma 7, lettera c), capoverso comma 2-*quater* del presente decreto, pari a euro 49.695.266 per l'anno 2026, a euro 51.199.052 per l'anno 2027 e a euro 56.198.921 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69.

Il comma 2 stabilisce che, a eccezione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e reca il seguente quadro degli oneri complessivi del provvedimento e della relativa copertura.

Quadro degli oneri e della copertura finanziaria

(euro)			
Tipo intervento	2026	2027	Dal 2028 (anno 2033)
Personale non direttivo e non dirigente ordinario	12.220.774	21.864.930	7.132.795
Personale non direttivo e non dirigente specialista	10.923.989	2.924.355	21.127.254
Personale direttivo ordinario, specialista e speciale a esaurimento	6.746.937	6.216.536	4.416.975
Personale dirigente (solo percorso di carriera)	783.226	1.131.210	1.325.510
Potenziamento organico ruoli dirigenziali	5.612.382	5.634.816	5.646.033
Incremento fondi incentivanti del personale (art. 235, comma 3)	10.532.024	10.501.088	13.121.593
Oneri indiretti (art. 17, legge n. 196 del 2009)	2.775.934	2.862.119	3.128.761
Oneri totale riordino delle carriere	49.595.266	51.135.054	55.898.921
Esperti esterni (art. 241, comma 7)	100.000	63.998	300.000
Oneri totale	49.695.266	51.199.052	56.198.921
Dispositivo di copertura: Fondo riordino (articolo 6, comma 3, decreto-legge n. 25 del 2025), come modificato dall'articolo 2, comma 12, decreto-legge n. 19 del 2026)	49.700.000	51.200.000	56.200.000
Disponibilità residue	4.734	948	1.079

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame indicano gli oneri derivanti dagli articoli ivi elencati, pari a 49.695.266 euro per il 2026, 51.199.052 euro per il 2027 e 56.198.921 euro annui a decorrere dal 2028, provvedendo alla relativa copertura (*cfr. infra*) [comma 1] e introducono una clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero provvedimento, ad eccezione di quanto previsto dalla predetta disposizione di copertura [comma 2].

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il comma 1 dell'articolo in esame, pur individuando le disposizioni dalle quali derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, indica esclusivamente l'ammontare complessivo degli oneri e non già quello derivante da ciascuna delle predette disposizioni, come invece richiesto dall'articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009, ai sensi del quale le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica devono indicare espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da esse previsto, la spesa autorizzata, intesa come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa.

Si rileva, inoltre, che, come risulta dalla tabella riepilogativa degli oneri e della copertura finanziaria riportata nella relazione tecnica, l'importo complessivo di 56.198.921 euro indicato

dalla disposizione a decorrere dal 2028 è stato determinato assumendo a riferimento l'anno 2033, nel quale, sulla base della proiezione decennale contenuta nella medesima relazione tecnica, si registra il massimo onere complessivo del riordino delle carriere. Al riguardo, pur prendendo atto che tale impostazione consente di imputare, a decorrere dall'ultimo anno del triennio in corso, l'onere massimo previsto negli esercizi successivi al triennio stesso, andrebbero chiarite le ragioni per le quali detto importo sia stato indicato quale onere annuo decorrente dal 2028, anziché provvedere alla quantificazione degli oneri in misura corrispondente al loro effettivo andamento temporale e alla conseguente riduzione, per importi corrispondenti, del fondo sul quale è posta la relativa copertura.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 246 provvede agli oneri derivanti da una pluralità di articoli del presente schema di decreto, ivi puntualmente richiamati¹³, pari a euro 49.695.266 per l'anno 2026, a euro 51.199.052 per l'anno 2027 e a euro 56.198.921 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 25 del 2025.

In proposito, si segnala che, ai sensi della predetta disposizione, il fondo è finalizzato all'adozione di provvedimenti normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifica, revisione e semplificazione del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, ferma restando l'armonizzazione del trattamento economico con quello del personale delle Forze di polizia. Il predetto fondo è iscritto sul capitolo 1807 dello stato di previsione del Ministero dell'interno e presenta una dotazione finanziaria di euro 49.700.000 per l'anno 2026, di euro 51.200.000 per l'anno 2027 e di euro 56.200.000 annui a decorrere dall'anno 2028.

¹³ Si tratta, in particolare, degli articoli 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 84, 85, 92, 93, 94, 101, 102, 103, 104, 111, 112, 113, 114, 118, 123, 135, comma 5, 140, comma 7, 148, comma 4, 152, 154, 155, 158, 160, comma 5, 166, 167, 181, 183, 215, comma 5, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 235, 237e 241, comma 7, lettera c), capoverso comma 2-*quater* del presente schema di decreto.

La dotazione originaria del Fondo, pari a euro 28.000.000 per ciascuno degli 2025 e 2026 e a euro 34.000.000 annui a decorrere dall'anno 2028, è stata successivamente incrementata sino agli importi soprarichiamati per effetto dell'articolo 2, comma 12, del decreto-legge n. 19 del 2026. Tale ultima disposizione ha stabilito che le maggiori risorse del Fondo sono destinate, quanto a euro 3.800.000 annui a decorrere dall'anno 2026, al personale direttivo e, quanto a euro 12.900.000 per l'anno 2026 e a euro 13.400.000 annui a decorrere dall'anno 2027 al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In precedenza, l'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 156 del 2025 aveva integralmente utilizzato, con finalità di copertura finanziaria, lo stanziamento relativo all'anno 2025.

Al riguardo, fermo restando quanto evidenziato in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che l'importo degli oneri indicato nella disposizione di copertura finanziaria rientra nei limiti della dotazione del Fondo e che quest'ultimo, per espressa previsione della norma istitutiva, è finalizzato all'adozione di provvedimento normativi volti all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Ciò posto, appare tuttavia utile acquisire una valutazione da parte del Governo in merito all'opportunità di allineare la riduzione del Fondo prevista dalla disposizione in commento all'effettiva consistenza degli oneri ai quali si provvede, quale risultante dai dati riportati nella relazione tecnica, tenuto conto che i predetti oneri presentano un andamento variabile nel corso dell'orizzonte temporale considerato dalla medesima relazione tecnica. In particolare, dai dati della relazione tecnica risultano oneri inferiori alla riduzione annua del Fondo prevista a decorrere dal 2028 per gli anni diversi dal 2033, nel quale si registra l'onere massimo di 56.198.921 euro. Alla luce di quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica, ai sensi del quale ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri è tenuta ad indicare, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata ovvero le relative previsioni di spesa, potrebbe altresì valutarsi l'opportunità, ove ciò sia effettivamente possibile, di indicare separatamente la quota degli oneri da imputare alle diverse disposizioni – o ai diversi gruppi di disposizioni – di cui al comma 1 dell'articolo in commento.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 2 dell'articolo in commento reca una clausola di invarianza finanziaria ai sensi della quale, a eccezione di quanto previsto dal comma 1 del medesimo

articolo, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dallo schema di decreto in esame con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni in merito alla formulazione della disposizione.

ALLEGATO

Il **prospetto riepilogativo** ascrive alle norme del provvedimento i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Maggiori spese correnti												
Oneri associati al riordino del personale non dirigente e non direttivo dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - trattamenti economici (articoli 8-24, 216-218)	1.9	10.5	11.1	3.8	1.9	10.5	11.1	3.8	1.9	10.5	11.1	3.8
Oneri associati al riordino del personale non direttivo e non dirigente dei ruoli specialisti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - trattamenti economici (articoli 31-72, 219-220)	10.9	2.9	2.2	9.2	10.9	2.9	2.2	9.2	10.9	2.9	2.2	9.2
Oneri associati al riordino del personale non dirigente e non direttivo dei ruoli tecnici e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - trattamenti economici (articoli 84-123, 221-227)	10.4	11.4	11.8	12.0	10.4	11.4	11.8	12.0	10.4	11.4	11.8	12.0
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 97 dirigenti operativi, di cui 70 unità di dirigenti superiori e 27 unità di primi dirigenti - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)	13.1	13.2	13.2	13.2	13.1	13.2	13.2	13.2	13.1	13.2	13.2	13.2
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 6 dirigenti operativi della comunicazione, di cui una unità di dirigente superiore e 5 unità di primi dirigenti - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Incremento della dotazione organica del	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 5 unità di dirigenti generali - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)												
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 24 unità di Dirigente logistico-gestionale, di cui 13 Dirigenti superiori e 11 Primi dirigenti - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 6 unità di Dirigente informatico, di cui 4 Dirigenti superiori e 2 Primi dirigenti - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di una unità di Primo dirigente ginnico-sportivo - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 8 unità di Dirigenti medici, di cui 6 Dirigenti superiori e 2 Primi dirigenti - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
Oneri associati al riordino del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - trattamenti economici (articoli 152-183, 228-230)	6.7	6.2	5.5	4.8	6.7	6.2	5.5	4.8	6.7	6.2	5.5	4.8
Oneri associati al riordino del personale dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - trattamenti economici (articoli 152-183, 228-230)	0.8	1.1	1.0	2.0	0.8	1.1	1.0	2.0	0.8	1.1	1.0	2.0
Incremento del Fondo di produttività del personale	0.4	0.4	2.0	2.0	0.4	0.4	2.0	2.0	0.4	0.4	2.0	2.0

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 8, del DPR 120/2022 (articolo 235, comma 3)												
Incremento del Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 11, del DPR 121/2022 (articolo 235, comma 3)	10.1	10.1	11.1	11.1	10.1	10.1	11.1	11.1	10.1	10.1	11.1	11.1
Oneri indiretti ex art. 17, della L. 196/2009	2.8	2.9	3.1	3.1	2.8	2.9	3.1	3.1	2.8	2.9	3.1	3.1
Conferimento di incarichi da assegnare agli esperti per l'espletamento di compiti tecnici e scientifici o di ricerca specialistica, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [articolo 241, comma 7, lettera c)]	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.3	0.3
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Oneri associati al riordino del personale non dirigente e non direttivo dei ruoli operativi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi (articoli 8-24, 216-218)					0.9	5.1	5.4	1.9	0.9	5.1	5.4	1.9
Oneri associati al riordino del personale non direttivo e non dirigente dei ruoli specialisti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi (articoli 31-72, 219-220)					5.3	1.4	1.1	4.5	5.3	1.4	1.1	4.5
Oneri associati al riordino del personale non dirigente e non direttivo dei ruoli tecnici e dei ruoli di rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi (articoli 84-123, 221-227)					5.0	5.5	5.7	5.8	5.0	5.5	5.7	5.8
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 97 dirigenti operativi, di cui 70 unità di dirigenti superiori e 27 unità di primi dirigenti - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
Incremento della dotazione organica del					0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 6 dirigenti operativi della comunicazione, di cui una unità di dirigente superiore e 5 unità di primi dirigenti - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)												
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 5 unità di dirigenti generali - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 24 unità di Dirigente logistico-gestionale, di cui 13 Dirigenti superiori e 11 Primi dirigenti - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 6 unità di Dirigente informatico, di cui 4 Dirigenti superiori e 2 Primi dirigenti - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di una unità di Primo dirigente ginnico-sportivo - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
Incremento della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 8 unità di Dirigenti medici, di cui 6 Dirigenti superiori e 2 Primi dirigenti - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Oneri associati al riordino del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi (articoli 152-183, 228-230)					3.3	3.0	2.7	2.3	3.3	3.0	2.7	2.3
Oneri associati al riordino del personale dirigente					0.4	0.5	0.5	1.0	0.4	0.5	0.5	1.0

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi (articoli 152-183, 228-230)												
Incremento del Fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 8, del DPR 120/2022 - effetti riflessi (articolo 235, comma 3)					0.2	0.2	1.0	1.0	0.2	0.2	1.0	1.0
Incremento del Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 11, del DPR 121/2022 - effetti riflessi (articolo 235, comma 3)					4.9	4.9	5.4	5.4	4.9	4.9	5.4	5.4
Oneri indiretti ex art. 17, della L. 196/2009 - effetti riflessi					1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.4	1.5	1.5
Conferimento di incarichi da assegnare agli esperti per l'espletamento di compiti tecnici e scientifici o di ricerca specialistica, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - effetti riflessi [articolo 241, comma 7, lettera c)]					0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1
Minori spese correnti												
Riduzione della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 97 dirigenti operativi, di cui 70 unità di primi dirigenti e 27 unità di direttori vicedirigente - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
Riduzione della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 6 direttivi operativi con qualifica di direttore vicedirigente - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Riduzione della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 24 unità di Direttore vicedirigente	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
logistico-gestionale - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)												
Riduzione della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 6 unità di Direttore vicedirigente informatico - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
Riduzione della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 7 unità di Direttore vicedirigente medico - trattamenti economici (articoli 135-140-148-160-215)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Riduzione del Fondo destinato all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6, c. 3, del D.L. 25/2025 e di cui all'art. 2, c. 12, del D.L. 19/2026 (articolo 246, comma 1)	49.7	51.2	56.2	56.2	49.7	51.2	56.2	56.2	49.7	51.2	56.2	56.2
Minori entrate tributarie e contributive												
Riduzione della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 97 dirigenti operativi, di cui 70 unità di primi dirigenti e 27 unità di direttori vicedirigente - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6	5.6
Riduzione della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 6 direttivi operativi con qualifica di direttore vicedirigente - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Riduzione della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 24 unità di Direttore vicedirigente logistico-gestionale - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029	2026	2027	2028	2029
Riduzione della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 6 unità di Direttore vicedirigente informatico - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Riduzione della dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 7 unità di Direttore vicedirigente medico - effetti riflessi (articoli 135-140-148-160-215)					0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Riduzione del Fondo destinato all'ottimizzazione delle funzioni e dei compiti del personale permanente e volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all'art. 6, c. 3, del D.L. 25/2025 e di cui all'art. 2, c. 12, del D.L. 19/2026 - effetti riflessi (articolo 246, comma 1)					24.1	24.8	27.3	27.3	24.1	24.8	27.3	27.3